23

MEMORIE

DEL CURATORE

Dell' impubere Ferdinando Pignatelli, figlio del defunto principe di Strongoli di questo nome.

E FOGLI DI RISPOSTA A' CONTRARJ ASSUNTI.

Sine ira, & studio, quorum caussas procul habeo

Tacit. annal.

(23.)

Digitized by Google

EBbe tanto indulgente applauſo la memoria pubblicata da me l'anno ſcorſo in difeſa dell'impubere Ferdinando Pignatelli di Strongoli, e ſiffattamente pago io ne fui, non per lo merito, che non ha, ma per lo ſerbato linguaggio di moderazione, e di rispetto, che dovendo di preſente ripigliar la penna per lo eſatto adempimento del commeſſomi uffizio, null'altro di meglio ſo fare, che appreſentar di nuovo al riſpettabile conſeſſo, che dee giudicarne, la ſteſſa mia prima memoria, ed indi ſoggiugnere quelle coſe, che dal proſeguimento del giudizio ſi ſono raccolte.

EDedotta preſſo al S. C. una cauſa graviſſima non meno per l'importanza de' beni, e degl'illuſtri perſonaggi intereſſati, che per lo ſoggetto della quiſtione. Verſa eſſa ſullo *ſtato* di Ferdinando Pignatelli, figliuolo di Ferdinando Pignatelli principe di Strongoli, morto vittima delle ſciagure del 1799, e di Franceſca Renner, figlia del generale de' già reali eſerciti Felice Renner. Deſtinato io curatore all' infelice impubere Pignatelli, credei di dolermi del decreto dal S. C. profferito ſenza inteſa delle parti, nel quale ſulla quiſtione di *ſtato* s' impartiſce ora *termine ordinario*. Richiamo a favor dell' impubere il favore dell' editto *carboniano*, e l' eſame di queſta mia dimanda forma la preſente applicazione del S.C.

Se

Serie de' fatti.

IL principe di Strongoli Ferdinando Pignatelli ebbe trattato di matrimonio con Franceſca Renner, di diſtinti natali, e giovane, quanto altramai, d'ingenui, ed oneſtiſſimi coſtumi. Giuſta il rito della chieſa romana ſi contraſſero gli ſponſali di futuro a' 13 maggio 1799 nella chieſa parocchiale di S. M. della neve, e di S. Gioſeppe a chiaja. A' 15 maggio dello ſteſſo anno ſi fece nella ſteſſa parocchia una pubblicazione per tre giuſta gli ordini del vicario: e di queſta parola di futuro matrimonio, e di queſta pubblicazione vi è il regiſtro ne' libri parocchiali. Ma lo ſconvolgimento de' tempi non diè agio a ſolennizzare per allora col principe Ferdinando il matrimonio di preſente. Divagato prima in ſpedizioni militari di quella turbolenta ſtagione, ed indi racchiuſo in un caſtello, dove nel principio ſi ritirò, ed indi fu detenuto, non potè preſtarſi *perſonalmente* a' ſuoi deſiderj, ed a perfezionare quel matrimonio, che avea promeſſo, e di cui gli atti ſolenni giuſta il rito della chiesa eran preceduti.

Prima però di ſoggiacere al fatale deſtino, che

lo attendeva, pensò dal ſondo della ſua prigionia di adempire la parola data, e di aſſicurare l'onore, e lo *ſtato* alla ſua ſpoſa, ed alla prole, che coſtei portava nal ſeno. Quindi preſago già del ſuo fine, ſcriſſe in agoſto 1799 un mandato di procura a Paſquale Sanſone, ſoggetto di conoſciuta probità, perchè aveſſe in ſuo nome impalmata giuſta le leggi della chieſa cattolica Franceſca Renner, colla quale avea già *perſonalmente* contratto gli ſponſali. Adempì il mandato il dottor di legge Paſquale Sanſone, e cogli opportuni teſtimonj recatoſi in compagnia della ſpoſa alla *preſenza* del proprio paroco, furono di amendue i conſenſi ſpiegati per la effettiva contrazione del matrimonio, della ſpoſa a ſuo nome, del Sanſone a nome del ſuo mandante il principe Ferdinando Pignatelli. Ricusò non pertanto il paroco di praticare il lodevole rito della benedizione al matrimonio contratto, e ricusò di farne il regiſtro, perchè nello ſpavento de' tempi credè, che anche tal facoltà foſſe a' *rei di ſtato* allora negata, e diſſe, che non altrimenti potea ciò fare, che quando *la giunta di ſtato* gliene aveſſe accordata la permiſſione. Ma cotal ſuo rifiuto punto

to non disturbò il consenso dato, e la perfezione del matrimonio colla *presenza* sua, avendo ancora la loro decisa, e perfezionata volontà replicata i contraenti.

Non dubitò il principe Ferdinando del matrimonio seguito nel modo da lui disegnato, e sua legittima moglie negli altri giorni di sua vita reputò sempre Francesca Renner, e in tal sicurezza si morì. Soggiacendo al suo destino, e in que' momenti, ne' quali se ogni uomo è sincero, molto più lo è colui, che vede una violenta morte di momento in momento approssimarsi, disse al suo rispettabile confortatore il p. teatino Francesco Capecelatro, *che D. Francesca Renner* (è l'attestato per ordine di giudice di questo degno ecclesiastico) *era sua legittima moglie, che lascia incinta, e che perciò gliela raccomandava, e l'avesse raccomandata alla sua signora madre la principessa.*

Accolse di buon grado la raccomandazione del moribondo figlio Giulia Mastrilli, principessa di Strongoli, signora rispettabile, e che corona le sue virtù colla protezione, che ad onta di qualunque suo svantaggio, e di qualsivoglia urto contrario non ha mai tralasciato,

nè tralaſcia di accordare alla infelice vedova, ed all'innocente figlio del figliuol ſuo. Già diſtaccato il principe di Strongoli dalla Renner, avea richiamato la principeſſa madre in ſua caſa la nuora, che rimaſe incinta di tre meſi alla morte del marito. Or in caſa della principeſſa madre a' 2 aprile 1800 ſi ſgravò di un bambino, che inſieme alla infelice vedova ſempre in caſa della principeſſa dimorando, ivi tuttavia ſi ritrova.

Sgravataſi la vedova di Ferdinando Pignatelli, dalla ſteſſa principeſſa, che ſu commadre al batteſimo, ſi pensò d'imporre il nome del padre al figliuol poſtumo. Quindi fu da lei ſcritto il ſolito cartellino per lo paroco battezzante co' nomi di Ferdinaudo, ed altri ſeguenti, *figlio del qu. D. Ferdinando Pignatelli principe di Strongoli, e di D. Franceſchina Renner conjugi*. Ma il paroco, quaſi nel batteſimo giudice foſſe de' natali de' cittadini, non eſeguì il cartellino, ed invece della dicitura *conjugi*, vi appoſe per ſuo capriccio le voci irregolari, *come eſſa dice*.

Diè queſto fatto occaſione a' primi paſſi giudiziarj, dappoichè in febbrajo 1803 Franceſca Renner ebbe ricorſo al vicario della curia arcive-

civeſcovile di Napoli, ed eſponendo, qual circoſpetta e timoroſa donna, gli ſponſali di futuro contratti col principe di Strongoli, e le fatte pubblicazioni, e il matrimonio fra lei, e il principe non ſolennizzato *ſecondo il rito della chieſa romana per le paſſate critiche circoſtanze de' tempi*, dimandò di toglierſi dalla fede batteſimale del ſuo figliuolo le disonoranti voci, *come eſſa dice*, dal capriccioſo paroco a quella di *conjugi* ſoſtituite. Fu dalla curia ordinata l'informazione, e la prima ad eſaminarſi fu la principeſſa di Strongoli Maſtrilli. Queſta ſignora confermando tutt' i fatti, e ſpecialmente gli atti della pubblicazione, e degli ſponſali per lo matrimonio fra la Renner, e il principe Ferdinando, che *a momenti doveaſi contrarre* (non dicendo però poſteriormente non contratto), confermò, che il bambino *foſſe procreato dal detto ſuo figlio con eſſa D. Franceſchina ſua moglie*, la quale, *donna ricca di virtù, e di diſtinti natali*, nella ſua propria caſa ſi era ſgravata, e che il paroco capriccioſamente avea appoſte le voci, *come eſſa dice*; nel battezzare il loro figliuolo. Lo ſteſſo confermò nella ſua depoſizione il conte della Rocca Giulio Maſtril-

ſtrilli, e lo ſteſſo finalmente con più diſtinzione Giovanbattiſta Tucci, profeſſor di legge, che ricorda il fatto del cartellino mandato al paroco colla giunta di *conjugi* a' nomi di Ferdinando Pignatelli principe di Strongoli, e di Franceſca Renner. Dietro queſta accurata informazione decretò la curia di toglierſi dalla fede del batteſimo del picciolo Ferdinando Pignatelli le voci, *come eſſa dice*, ſenza alcun pregiudizio delle parti forſe intereſſate. Appena queſto decreto dato fuori, Franceſca Renner con altra ſua iſtanza deduſſe di accettarne il preſcritto, ſenza però alcun detrimento de' ſuoi dritti, qual giuſta moglie del defunto principe di Strongoli, e di quelli del ſuo figliuolo, i quali già nelle quiſtioni di ſimil fatta non poſſon mai eſſere da' detti de' loro genitori alterati.

Ma la perſuaſione del matrimonio ſeguito, e la riconoſcenza del bambino dato alla luce dalla vedova Renner, non furono ſolamente della principeſſa Maſtrilli, e de' ſuoi congiunti, ed amici: fu dell' intero rispettabile parentado. La giovine sorella del defunto principe dal moniſtero di S. Chiara, ov'era in educazione, ſcrivea alla Renner denominandola *co-*

gna-

gnata, e ſoſcrivendoſi *ſorella*. E Franceſco Pignatelli, che oggi aſſume il nome di principe di Strongoli, cavaliere che per li ſuoi talenti militari e politici è uno de' primi ornamenti della noſtra nazione, e il di cui concorde animo collo ſventurato fratello accrebbe ſempremai un pregio al ſuo ben formato carattere, Franceſco Pignatelli da Bologna ſcrivea colla ſteſſa amorevolezza alla cognata, compiacendoſi di eſſer vicino *a conoſcere e ad abbracciare ſuo nipote*, quel *nipote*, che ora cerca di condannare all'infamia, ed alla mendicità.

La malagevolezza intanto de' tempi, che non permetteva di troppo menare innanzi il titolo di vedova, e di figlio di Ferdinando Pignatelli, il ſequeſtro, cui per lunga pezza i beni della famiglia ſoggiacquero, e la debolezza di una infelice giovine, qual' è la vedova Renner, non le permiſero di richiamare lo *ſtato* del figlio, e i dritti del retaggio paterno: quando nel 1801, reſtituiti i beni alle famiglie, che avean ſofferto o la confiſcazione, o il ſequeſtro, immemore Franceſco Pignatelli del *nipote* da lui riconoſciuto, dimanda nella G. C. il preambolo del defunto fra-

fratello, che dice di eſſer morto ſenz' aver laſciato figliuoli. Due teſtimonj depongono, che *il principe D. Ferdinando Pignatelli non laſciò a ſe ſuperſtiti figli di ſorta alcuna, non eſſendo ſtato mai caſato:* e la G. C. ſenza inteſa di alcuno a ſuo pro interpone il decreto di preambolo.

Entrato in tal modo Franceſco Pignatelli nel titolo, e ne' beni del defunto ſuo fratel primogenito, non mancò di fare in tutto il corſo degli anni 1802, e 1803 molti pagamenti in più di un migliajo, altri alla madre principeſſa per le *ſpeſe occorſe a D. Ferdinando Pignatelli*, altri alla Renner *in conto dell' aſſegnamento da ſtabilirſele*: pagamenti ricevuti dalla vedova, ove uopo fu, colle corriſpondenti proteſte. Non pago però del titolo del ſuo poſſedere, e conoſcendo il turbine, che ſempre gli ſovraſtava, ruppe egli il ſilenzio nell' anno 1804 per far la guerra con que' vantaggi, che l' accorto capitano cerca ſempre di trarre dalla ſua poſizione.

In novembre 1804 ricorſe nella curia arciveſcovile di Napoli il ſuo ſpeciale procuratore, e con lunga iſtanza ſi dolſe del decreto interpoſto nel 1803 per la correzione de' libri bat-

teſi-

teſimali, e della proteſta prodotta in ſeguito dalla Renner: ma non fu proſeguita la dimanda. Indi in dicembre dell'anno ſteſſo introdùſſe giudizio di *jattanza* nel S. C. contro alla Renner per lo dritto di alimenti da lei, o da *altri* preteſo, e finalmente di là a pochi giorni con nuova ſupplica preſſo gli atti ſteſſi propose nelle forme la quiſtione di *ſtato*, e di *filiazione* dell'impubere Ferdinando Pignatelli.

Così radicato nel S.C. il giudizio della quiſtion di *ſtato*, procedeva intanto la curia eccleſiaſtica nella cauſa della *validità* del matrimonio della Renner col principe Ferdinando Pignatelli: ma inibita dal S. C. a dimande del principe Franceſco, e surta una competenza giuridizionale aſſai viva, con real diſpaccio di ottobre 1805 fu ordinato di traſmetterſi dalla curia eccleſiaſtica al S. C. tutti gli atti compilati, *dovendo il Conſiglio dar tutte quelle provvidenze, che ſono convenienti, ſulla preſente controverſia di ſtato, e di filiazione del detto fanciullo D. Ferdinando Pignatelli, e che qualora poi ſorga giudizio di eſiſtenza, e di validità di matrimonio tra il fu principe Strongoli, e D. Franceſca Renner, ſi debbano per lo proce-*

di-

dimento offervare i canoni, le leggi, e la polizia del regno.

Incominciata la lite, ſoſpeſe il principe di Strongoli qualunque pagamento, mentre per ſua ſteſſa confeſſione nel corſo di due anni precedenti ſomminiſtrò ducati mille quattrocento. Quindi il curatore dimandò di provvederſi al ſoſtentamento dell'impubere, che da sì lungo tempo languiva: ed avendo nello ſcorſo anno ordinato il conſiglier commeſſario il pagamento della miſerabil ſomma di ducati dugento *in cauſam declarandam*, il principe di Strongoli, benchè di tanta generoſità fornito, condannando a perir di fame quel fanciullo, che onorava una volta del titolo di ſuo *nipote*, ſi dolſe del pagamento ordinato, e un tal *gravame* non è ſtato peranche diſcuſſo.

Nello ſteſſo tempo affrettando egli quel giudizio, che danno sì, ma niun vantaggio può recargli, già de' beni della famiglia eſſendo per ora il ſolo poſſeſſore, dal S. C. ſu ſulle coſe dedotte dato *termine ordinario*. Colla ſcorta delle leggi credei io di dolermi, implorando dal magiſtrato a pro dell' impubere il favore dell'*editto carboniano*. Or poichè queſta

ſta ſublime parte delle leggi romane tutte le conſeguenze determina del giudizio preſente; ne dimoſtrerò io la norma, e al S. C. farò nello ſteſſo tempo evidenti tutte le determinazioni, che la legge ſuggeriſce.

Favore dell' editto carboniano.

IL pretore Gneo Carbone, al dir di Valerio Maſſimo, in favor di Pompeo propoſe l'editto, che da lui fu detto *carboniano*. Il giureconſulto Ulpiano ce ne ha laſciato le parole: *Si cui controverſia fiat, an inter liberos ſit, & impubes ſit, cauſa cognita perinde poſſeſſio datur, ac ſi nulla de ea re controverſia eſſet, & judicium in tempus pubertatis cauſa cognita differtur* (1).

Volle adunque il pretore, che ſiccome moſſa al pubere la quiſtion di *ſtato*, qual'una di quelle, che gli antichi chiamavano *pregiudizj*, ſi ſoſpendeva a ſuo pro la poſſeſſion de' beni, finchè la cauſa dello *ſtato* ſi decideſſe; così all'impubere di niuno impedimento ella foſſe ad avere l' *immiſſione*, differendoſi al tempo della ſua pubertà la controverſia, quando difender meglio ſi può, e della potenza de' ſuoi avverſarj ha meno a temere.

Niuna diſtinzione fa l'editto ſulle perſone, che promuovano la quiſtione, di tal che promoſſa ancora dagli ſteſſi genitori, perocchè niun danno

(1) *L.* 1 *D. de ed. carbon.*

no poſſono eſſi recare allo *ſtato* de' figli, pure l' editto haſſi ad oſſervare: *Si quis non ab aliquo hanc controverſiam patitur, quod inter liberos non ſit, ſed ab ipſo patre, an differri debet? Et magis eſt ut differatur: parvi enim refert quis hanc controverſiam faciat, quum etſi teſtator eum negaverit ex liberis, non tamen exheredem ſcripſerit, carboniano poſſit eſſe locus* (1).

Non alla cieca però ſtabilì il pretore di darſi luogo all' editto, ma dietro *cognizion di cauſa*. Or due ſono di tal cognizione le parti: l' una, ſe ſia più vantaggioſo al pupillo di differir la cauſa agli anni della pubertà, ovvero di affrettar nel momenlo il giudizio, dappoichè eſſendo la dilazione un favor degl' impuberi, rivolger non ſi dee contro a loro. Verſa l'altra parte della cognizione ſulla poſſeſſion de' beni, che differendoſi la controverſia, al pupillo compete, per la quale deve il giudice le prime ombre conoſcere della quiſtione, e laddove pur un lieve argomento a pro del fanciullo rinviene, non può l' *immiſſione* negargli. Ecco le parole di Ulpiano,

(1) *L.* 1 §. 4 *eod.*
(2) *L.* 1 § 4 *eod.*

che l'editto comenta. *Duæ autem ſunt cauſæ cognitiones, una dandæ carbonianæ poſſeſſionis, quæ habet commodum illud, ut perinde, atque ſi nullam controverſiam pateretur impubes, poſſeſſionem accipiat: alia cauſæ cognitio illa, utrum differri debeat in tempus pubertatis cognitio, an repræſentari. Hoc autem diligentiſſime Prætori examinandum eſt, an expediat pupillo repræſentari cognitionem, an potius differri in tempus pubertatis, & maxime inquirere hoc a cognatis, matre, tutoribuſque pupilli debet. Finge eſſe teſtes quoſdam, qui dilata controverſia, aut mutabunt conſilium, aue decedent, aut propter temporis intervallum non eandem fidem habebunt, vel finge eſſe anum obſtetricem, vel ancillas, quæ veritatem pro partu poſſunt inſinuare, vel inſtrumenta ſatis idonea ad victoriam, vel quædam alia argumenta, ut magis damnum patiatur pupillus, quoà differtur cognitio, quam compendium, quod non repræſentetur: finge pupillum ſatisdare non poſſe, & admiſſos in poſſeſſionem, qui de hereditate controverſiam faciunt, multa poſſe ſubtrahere, novare, moliri; aut ſtulti, aut iniqui Prætoris erit rem in tempus pubertatis differre cum ſummo ejus incommodo, cui conſultum velit. Divus etiam Hadrianus ita reſcripſit. Quod in tempus*

pus pubertatis res differri ſolet, pupillorum cauſa ſit, ne de ſtatu periclitentur, antequam ſe tueri poſſint: ceterum, ſi idoneos habeant, a quibus defendantur, & tam expeditam causam, ut ipſorum interſit mature de ea judicari, & tutores de eorum judicio experiri volunt: non debet adversus pupillos obſervari, quod pro ipſis excogitatum eſt, & pendere ſtatus eorum, quum jam poſſit indubitatus eſſe.

Cauſæ (altera) cognitio in eo vertitur, ut ſi manifeſta calumnia appareret eorum, qui infantibus bonorum poſſeſſionem peterent, non daretur bonorum poſſeſſio. Summatim ergo, cum petitur ex carboniano bonorum poſſeſſio, debet Prætor cognoſcere. Et ſi quidem abſolutam causam invenerit, evidenterque probatur filium non eſſe, negare debet ei bonorum poſſeſſionem carbonianam; ſi vero AMBIGUAM CAUSAM, hoc eſt VEL MODICUM PRO PUERO FACIENTEM, UT NON VIDEATUR EVIDENTER FILIUS NON ESSE, dabit ei carbonianam bonorum poſſeſſionem (1).

Paſſano oltre le leggi, e determinano nell' un caſo, e nell' altro, o che il pupillo abbia l' *immiſſione*, o l'abbia l'avverſario, come debba il giudice provvedere alla ſicurezza de' be-

(1) *L.* 3 §. 5, & §. 4 *ff. eod.*

ni, e come alla ſuſſiſtenza del pupillo. Eſſe preſcrivono, che in quanto a' beni, o il pupillo immeſſo nella poſſeſſione, o il ſuo avverſario, dar debbano la cauzione di reſtituirgli co' frutti al vincitore nella cauſa dello *ſtato*, cui l'eredità fia dovuta: e tal cauzione da amendue non offerendoſi, debba un curatore all'amminiſtrazion de' beni ſtabilirſi. Al pupillo poi, accordatagli anche, o niegatagli l'*immiſſione*, ſempre i pieni alimenti ſon dovuti per quella conſiderazione degna della ſaviezza romana, che poco importa di ricever forſe diminuita il giuſto pretenſore l'eredità a fronte del dubbio di laſciare il figliuolo ſenza alimenti dalla eredità del padre. Ecco le parole dello ſteſſo giureconſulto: *Quoties impubes ſatis non dat, mittitur in poſſeſſionem adverſarius ejus, ſive ſatiſdet, ſive non det. Si velit adverſarius committi ſibi adminiſtrationem, ſatisdare debet pupillo: ceterum ſi ſatis non det, debet conſtitui curator, per quem bona adminiſtrentur... An autem veſcendi cauſa deminuere poſſit is, qui ex carboniano miſſus eſt, videamus? Et ſi quidem ſatis impubes dedit, ſive decrevit Præſes, ſive non, deminuet veſcendi cnuſa, & hoc minus reſtituet bereditatis petitori: quod ſi ſatiſda-*

re

re non potuit, & aliter alere ſe videtur non poſſe, deminuendi cauſa uſque ad id, quod alimentis ejus neceſſarium eſt, mittendus eſt, nec mirum debet videri, hereditatem propter alimenta minui ejus, quem fortaſſe judicabitur filium non eſſe: cum omnium edictis venter in poſſeſſionem mittatur, & alimenta mulieri præſtentur propter eum, qui poteſt non naſci: majorque cura debeat adhiberi, ne fame pereat filius, quam ne minor hereditas ad petitorem perveniat; ſi apparuerit filium non eſſe (1). E il giureconſulto Paolo riconoſce il dritto del pupillo non ſolo per gli ſtretti alimenti, ma per tutto ciò, che ſecondo le forze ereditarie alla sua educazione, e a' ſuoi biſogni è neceſſario: *non ſolum alimenta pupillo præſtari debent, ſed in ſtudia, & in ceteras neceſſarias impenſas debet impendi pro modo facultatum* (2). Sin qui i reſponſi de' giureconſulti.

Il nuovo dritto non turbò punto le antiche diſpoſizioni. Due reſcritti ſi leggono nel codice ſotto al titolo dell' editto *carboniano*, il primo

(1) *L.* 5 § 3 *ff. eod.*
(2) *L.* 6 § 5 *ff. eod.*

mo di Diocleziano e Maſſimiano, di Teodoſio Arcadio ed Onorio l' altro. Nell' uno ſi riconoſce, come nel dritto antico, l' *immiſſione* dovuta al pupillo, pendente la quiſtione, e gli anni della ſua impubertà: dell' altro ſon così le parole nella vulgata lezione: *Carbonianum edictum ſub perſonis legitimis ex indubitato matrimonio cuſtodito partu, & probata legitima ſucceſſione defertur: ſcilicet ut in poſſeſſione novus heres conſtitutus uſque ad pubertatis annos ſine inquietudine rebus utatur interdum alienis* (1).

E' queſto luogo del codice ſicuramente corrotto, come dalla giacitura ſteſſa delle parole può vederſi, in modo tale, che Dionigi Gotofredo credè di reſtituirlo, ſe non vi ſoſſero parole aggiunte: *ſub perſonis legitimis cuſtodito partu, & indubitato matrimonio probata legitima ſucceſſione* (2).

Quelle parole però *ex indubitato matrimonio*, che evidentemente ſi ſcorgono ſoprappoſte, perchè corrompono il ſenſo, miſero a tortura gl' interpetri, dappoichè ſe dell' *indubitato matrimonio*

(1) *L. 2. C. de carb. ed.*
(2) *Goth. in not. in leg. ead.*

nio faceſſe meſtieri per lo *carboniano*, nel ſolo caso potrebbe l' editto aver luogo, quando non ſi contendeſſe già del matrimonio fra' genitori, ma ſolo ſe l' impubere foſſe nato da loro. Il giureconsulto però ammette eſpreſſamente il favore del *carboniano*, non pure *ſi mater impuberis ſubjecti partus rea poſtulata*, ma ancora *ſi dicatur aut non eſſe ex ipſo defuncto conceptus, aut ex ipſo quidem, ſed NON EX MATRIMONIO EDITUS* (1). Dunque l' *indubitato matrimonio* non ſi ricerca per aver luogo l'editto.

Fu tanto più ravviſato l' errore nella vulgata lezione, quanto leggendoſi la ſteſſa coſtituzione nella collezione de' baſilici in latino recata da Carlo Fabrotto, non vi ſi ritrovano quelle parole *ex indubitato matrimonio*, che anzi ſi ravviſa il contrario. *Quum quis deceſſerit relicta uxore prægnante, mulier dicere debet ſe prægnantem eſſe, & defuncti cognati eam cuſtodire, donec pepererit, ne in dubium revocetur, an ſit filius defuncti, & tunc ſi nulla de ea re controverſia ſit, moveatur autem quæſtio ſtatus, quibuſ-*

(1) *L. 3 § 6 D. de carb. ed.*

buſdam dicentibus matrem ejus ancillam eſſe, datur bonorum poſſeſſio in tempus pubertatis, ut ipſe interim in poſſeſſione conſtituatur, & poſt pubertatem conveniatur : veriſimile eſt igitur, quum poſt pubertatem conventus eſſet, victum fuiſſe, ut ex eo manifeſtum ſit rebus eum alienis uſum fuiſſe (1).

Finalmente tutti gli eruditi convengono, che laddove ancora doveſſe riceverſi la coſtituzione, come ſi legge nella vulgata del codice, ſempre la pruova dell'*indubitato matrimonio* per dar luogo all'immiſſione *carboniana*, non dovrebbe eſſer quella del dritto canonico dopo le coſtituzioni d' Innocenzio III del XIII ſecolo (2), e più del concilio di Trento del XVI, ma quella dello ſteſſo dritto imperiale a' tempi di Teodoſio Arcadio ed Onorio, che regnarono nella fine del ſecolo IV della chieſa, in cui *indubitato matrimonio* anche ſi appellava, quando ſenza tavole nuziali, o altra ſolennità, e ſenza pubblico regiſtro della prole, pure ſoſ-

ſe

(1) *Baſilicon lib.* 40 *leg. XVIII pag.* 339 *edit. Pariſienſ.* 1647.

(2) *Cap. quum inhibitio de clandeſt. deſponſ.*

ſe paleſe la congiunzione in forma di matrimonio. E' anche queſto reſcritto inſerito nel codice: *Si vicinis, vel aliis ſcientibus uxorem liberorum procreandorum eauſa domi habuiſti, & ex eo MATRIMONIO filia ſuſcepta eſt: quanquam neque nnptiales tabulæ, neque ad natam filiam pertinentes factæ ſint, non ideo minus VERITAS MATRIMONII, aut ſuſceptæ filiæ ſuam habet poteſtatem* (1).

All' evidente preſcritto delle leggi ſi aggiugne l'autorità. Tutti gli ſpoſitori del dritto, e tutt'i tribunali hanno in ogni tempo riconoſciuto nello ſteſſo modo il favore dell' editto *carboniano* Odofredo beneventano ne' ſuoi comenti al dritto civile ſul titolo dell' editto ſcriſſe così: *Si impubes velit petere carbonianam bonorum poſſeſſionem, debet probare ſe filium eſſe legitimum non plene, ſed ſemiplene, & ſummatim, & probatur ſic per duos teſtes, quod publica fama eſt in vicinia, quod illa mulier fuit uxor defuncti, quod defunctus vocabat eam nxorem, & ipſa eum maritum* (2).

Il

(1) *L. 9 C. de nuptiis.*

(2) *Odofr. comm. in jus civ. ad l. 2. de carbon. edict.*

Il cardinale Gabriele Paleoto nel ſuo eccellente trattato *de ſpuriis, & nothis*, che è l'opera più metodica in queſto genere, ed attinta da' fonti più puri del dritto, eſamina la quiſtione, quando poſſa preſumerſi giuſto matrimonio, quando legittima la prole. Nel primo caſo di più rigida interpretazione diſtingue il dritto civile dal canonico, ed anche per lo canonico non dubita di preſumer giuſto il matrimonio, quando fatti fra' contraenti gli ſponſali, ſia poi ſeguita la congiunzione, giuſta la decretale di Gregorio IX (1). Nel secondo caſo poi della preſunzione per la legittimità de' figliuoli, come di favorevole e benigna interpretazione, ſcrive apertamente, che anche per dritto de' canoni non corre, come nel

(1) *Is, qui fidem dedit mulieri ſuper matrimonio contrahendo, carnali copula ſubſequuta, & in faciem eccleſiæ ducat aliam, & cognoſcat, ad primam redire tenetur, quia licet præſumptum primum matrimonium videatur, contra præſumptionem tamen hujuſmodi non eſt probatio admittenda* (a).

(a) *Decret. de ſponſ. & matr. cap. XXX.*

nel matrimonio, lo ſteſſo rigore, e qualunque lieve congettura lor giovi. Ecco le ſue parole: *Hæc ratio nihil ad filias pertinet: propterea ſatis illis erit, ſi ex duobus ſimul habitantibus nati dicantur, qui SE CONJUGES MUTUO VOCARENT, AUT QUÆLIBET VEL LEVIS DE EORUM CONJUGIO EXTET CONJECTURA: ea enim quamvis matrimonium quoad parentes probare haud apta ſit, filiis tamen ita proderit, ut legitimi dicendi ſint* (1).

Finalmente Carlantonio de Roſa nella ſua pregiatiſſima opera della pratica civile riconoſce nella più ſtretta oſſervanza il benefizio del *carboniano* e in quanto al differimento della quiſtione agli anni della pubertà, e in quanto all' *immiſſione* dovuta all' impubere dietro quella leggiera cognizion di cauſa, che il ſa preſumere legittimo. Che anzi arreca un decreto del S. C. a ſua relazione dell' *immiſſione* accordata a un tal Gaſpare impubere, cui dal barone Teſeo s' era moſſa la quiſtione di non eſſer legittimo figlio di Baltaſſarre de' Caſtiglioni, differito al tempo della pubertà l' eſame del-

(1) *Palæoti de ſpuriis & nothis cap. XIX. n. 11.*

della quiſtione: e queſta pratica, di cui arreca il de Roſa la formola benanche de' decreti, è ſtata mai ſempre oſſervata al pari delle leggi, dalle quali diſcende (1).

Ap-

(1) *De Roſa civil. decret. prax. cap.* 2. *de carb. ed.*

Applicazione dell' editto alla cauſa preſente.

OR quali ſaranno delle dimoſtrate coſe le conſeguenze nella preſente quiſtione? Veggaſi per poco, quali congetture ha per ſe l'impubere Ferdinando Pignatelli, che gli aſſicurano la più invincibile preſunzione nell' eſame del *carboniano*: congetture, che io preſento al magiſtrato nello ſtato *eſecutivo* della controverſia.

I. Vi ſono gli ſponſali a' 13 maggio 1799 ſecondo il rito della chieſa fatti fra il principe di Strongoli Ferdinando Pignatelli, e Franceſca Renner, legalmente regiſtrati ne'libri della parocchia.

II. Vi è l'atto di una pubblicazione nella parocchìa a' 15 maggio 1799, diſpenſandoſi alle altre due giuſta la permiſſion del concilio, e la pratica giornaliera.

III. Vi è la riconoſcenza di un illuſtre parentado: nè al certo Giulia Maſtrilli, principeſſa di Strongoli, avrebbe richiamata con ſeco l' amica del defunto figliuolo, nè volendo che in ſua caſa, ed alla ſua preſenza ſi ſgravaſſe, avrebbe il fanciullo fatto amoroſamente allevare, e con ſe ritenuto.

IV.

IV. V'è di Ferdinando Pignatelli, principe di Strongoli, la piena riconoſcenza della moglie, e del figlio, poichè vicino a morire raccomanda alla madre la ſua *moglie* Franceſca Renner, che dice di laſciar incinta di ſe.

V. V' è finalmente del matrimonio, e del figlio la confeſſione dello ſteſſo contraddittore Franceſco Pignatelli, il quale nettamente lo chiama ſuo *nipote*, al pari che la ſorella nominava cognata la vedova Renner.

Or che altro ſi vorrà nello ſtato preſente della quiſtione? Avrà chicchеſſia il coraggio di affermare, che manchi all'impubere Pignatelli quel *modicum pro puero*, quell' *ambigua cauſa*, che aſſicurano l'*immiſſione* per lo editto *carboniano?*

Ma ſi dice da' riſpettabili contraddittori, che manca il regiſtro del matrimonio fra Ferdinando Pignatelli, principe di Strongoli, e Franceſca Renner. Sì, egli è vero: che ſe il regiſtro del matrimonio vi foſſe, non vi ſarebbe quiſtione, e non avrebbe Franceſco Pignatelli con preamboli e ſpettanze aſcoſe al pupillo, preſo il nome, ed i beni di principe di Strongoli. Non perchè manca però il regiſtro, non vi fu il matrimonio. Diſſi nella

la ſpoſizion de' fatti, qual fu il timore de'tempi, che fece ricuſare al paroco la benedizione agli ſpoſi, e il regiſtro del matrimonio: ma diſſi altresì, che gli ſpoſi ad onta del rifiuto del paroco replicarono in *ſua preſenza* il loro conſenſo, e perfezionarono l'atto. Or chi non ſa, che anche per la perfezion del ſacramento, non dico del contratto, ſecondo la norma del concilio la nuda materiale *preſenza* del paroco è neceſſaria, sì che anche preſtata ſuo malgrado l'atto conferma? Or io molto male il pupillo difenderei, ſe di preſente a' miei contraddittori paleſaſſi tutte le pruove di un tal fatto: ſappiano eſſi però, che ſono evidenti, ineluttabili. Poichè riguardano la *validità* del matrimonio, tutte le avrei moſtrate nel giudizio a tal uopo introdotto nella curia eccleſiaſtica. Furono i difenſori del principe, che a tutto potere, e con ſulminanti decreti del S. C., e con acceſe rimoſtranze al trono, fecero inibire da quel procedimento la curia: tanto di quel giudizio temono a ragione. Incolpino adunque eſſi ſteſſi, ſe la dimoſtrazione a queſt' ora non ne hanno. Per me, allor quando mi ſarà conceſſo di far la pruova della *validità*

del

del matrimonio, prometto, che non laſcerò coſa a deſiderare.

Opporranno eziandìo i miei contraddittori, che allor quando la madre dell'impubere dimandò nella curia la correzione del regiſtro batteſimale, ella non usò, nè uſarono gli altri teſtimoni quelle ſicure e franche voci del matrimonio contratto, che avrebber dovuto ſperarſi. Or intralaſciando per poco, che nè i detti de' teſtimonj, nè della madre nuocer poſſono allo *ſtato* del figlio, la riſpoſta è breve nel fatto. La principeſſa di Strongoli Maſtrilli novera fra le ſue virtù quella di una religione, che giunge ſpeſſo, come avvenir ſuole, alla ſoverchia timidezza di errare. Dubitava ella di non poterſi dire giuſto ſacramento matrimoniale quello, che il paroco non avea benedetto, nè regiſtrato. Quindi la infelice vedova Renner, che in ſua caſa accolta, e al ſuo coſpetto parlava, non osò in quel punto di aſſerir francamente il matrimonio contratto, ma contentoſſi allora di dire, che *le paſſate emergenze dello ſtato furono di grande oſtacolo alla contrazione del matrimonio ſecondo il rito della s. romana chieſa*, e così diſſe il vero, perciocchè la benedizione è

una

una parte di rito mancata per le circoſtanze dello ſtato, che produſſero il rifiuto del paroco. La principeſſa nella ſua teſtimonianza usò il giro di parole, che gli ſponſali, e le pubblicazioni eran ſeguite *per lo matrimonio*, *che a momenti doveaſi contrarre*, ſenza ſoggiunger però, ſe in ſeguito ſi foſſe, o no, contratto: chiamò però *moglie* del figlio la Renner. Il penitenziere Gigliani dice, che ſino a quel punto avea ſaputo ſempre *marito* della Renner il defunto principe di Strongoli, ma che *ora* aſcolta di eſſervi ſtati ſolo gli ſponſali. Il dottor di legge Tucci finalmente neanche ardiſce nè di negare, nè di affermare il matrimonio, ma dice fermamente, che il cartellino formato alla naſcita del fanciullo fu coll' aggiunta di *conjugi* a' genitori: tanta era di un tal fatto la ſicurezza. Or chi non ſcorge in queſto oſcuro, e dubbioſo parlare quel tumulto, che la timida pietà, giunta alla ineſpertezza, e alla circoſpezione, agevolmente produce?

Franceſca Renner però era tanto ſicura del matrimonio da lei *validamente* contratto, quanto appena potè parlar ſola, preſentò nella curia una ſua proteſta del decreto profferito per la correzione de' libri batteſimali, deducendo i

dritti ſuoi, e del figlio, perchè ſalvi ſempre mai rimaneſſero: ed indi preſſo la curia ſteſſa con altra ſua iſtanza affermò, che *il matrimonio in verità fu celebrato da eſſa comparente in agoſto* 1799 *avanti al paroco e teſtimonj nella parocchiale chieſa di S. Maria della neve, e S. Gioſeppe a chiaja con D. Paſquale Sanſone procuratore ſpecialmente deſtimato da detto fu illuſtre Principe a contrarre in ſuo nome con eſſa comparente*. Or dunque chi dubiterà della piena riconoſcenza di ambedue i *conjugi*, e del non equivoco *trattamento* della prole, come legittima? E non fia il compleſſo di queſte coſe, oh quanto più di quell' *ambigua cauſa*, di quel *modicum pro puero*, che il giureconſulto richiede?

Se è così, ſaran facili le conſeguenze. L'impubere aver dee la poſſeſſion de' beni, e preſtar la malleveria. Laddove queſto non gli ſi accordi, non può negarſi, o che i beni, giuſta gli eſempj eziandìo da' contraddittori prodotti, ſoggiacciano a ſequeſtro, o l' avverſario poſſedendo, dia egli la cauzione. Se le leggi non voglion porſi in non càle, non potrà in qualunque caſo l' un de' due partiti evitarſi, giac-

chè

chè eſſe obbligano alla cauzione l' avverſario anche allora, che non ravviſando il *modicum pro puero*, niegano l'*immiſſione carboniana*.

Fa d'uopo intanto, che il fanciullo abbia i ſuoi pieni ed ubertoſi alimenti, e gli abbia a ſeconda del ſuo buon dritto, che traluce, ed a proporzione delle facoltà della famiglia: la nobiliſſima caſa di Strongoli ſorpaſſa la rendita di ventimila ducati da tutt' i peſi depurata ſecondo un ſaggio dato per ora. Ora gli alimenti, che eſtende il giureconſulto a tutte le ſpeſe di una culta educazione, ſon dovuti al pupillo, anche quando ſi dubiti ancora, ſe ſia figlio, ciò che è ſicuro nella quiſtione preſente, ove della ſola legittimità ſi contende. E pure Ferdinando Pignatelli è ſenza alimenti fin da quattro anni. Ebbe un anno fa *in cauſam declarandam* il decreto per dugento ducati, ma avendo ricuſato il conſiglier commeſſario di ſoggiungervi *& alimentorum*, rimaſer ſoſpeſi dal *gravame*. Ho preſentemente dimandato, che ſieno aumentati ad una giuſta miſura, quando per confeſſione dello ſteſſo avverſario in meno di tre anni gli ſomminiſtrò ducati mille quattrocento.

L' altra parte della cognizione riguarda l'eſame

di differir la cauſa dello *ſtato* agli anni della pubertà. Or ſon chiare, evidenti le parole della legge, e deve la cauſa differirſi, o che il pupillo abbia, o non abbia l'*immiſſione*, giacchè ſon due cognizioni ſeparate. Solo ſi ſoggiugne, che laddove tanto netta e ſpedita appare al magiſtrato la cauſa del pupillo, che del ſucceſſo non è da dubitare, ſia ſtoltezza il differirla. Qui dunque ceſſa per poco l'uffizio mio, e tutto è a petto del S. C., che in queſto caſo voglion le leggi, che ſia protettore della debolezza, non giudice. Crede colla ſua ſapienza il magiſtrato, che ſia bella e ſpedita la cauſa del pupillo Pignatelli? Gliela faccia affrettare: ma ſe per poco di grave indagine la ſtima capace, non può togliergl' il beneſizio, che la legge gli accorda.

Soggiugne il giureconſulto, che il pretore prenda anche il parere della madre, de' congiunti, e del curatore del pupillo. Or quello della madre è per mia bocca, e il mio lo eſpreſſi nel *gravame*, lo replico ora al S. C. Si differiſca la cauſa agli anni della pubertà. E chi ſarebbe quel ſolle, o quello ſcellerato, che altro conſiglio oſaſſe ora proporre? Quanto di dignità, di favore, di dovizie (e tutto

to a ragione) può immaginarſi, tutto è nell avverſario, tutto manca all' infelice pupillo So ben io, che ſotto un ottimo principe, e al coſpetto di degni magiſtrati, la ragione è eguale per tutti: ma non ignoro altresì, che le leggi romane nelle ſteſſe circoſtanze conoſcevano la *potenza dell' avverſario*, e a me non ſarà vietato di uſare il linguaggio delle leggi. E come conſiglierò per lo pupillo di affrettarſi ora il giudizio, quando è l'avverſario colui, che mentre è l'unico poſſeſſore de' beni tutti, mentre perder può colla cauſa; ma acquiſtare non mai, cerca di accelerarla, fa impartire il *termine*, dimanda la conferma del decreto, e fa deſtinar la giornata per la deciſione?

Ma, diran forſe i miei chiariſſimi contraddittori, ſarà vietato a Franceſco Pignatelli di acquiſtar ora quelle pruove, che crede di avere in ſuo pro, e che di qui agli anni della pubertà del pupillo poſſon perderſi in mille modi? No, ſarebbe queſta una ſtrana dimanda, e non conducente nè tampoco al pupillo. Altro però è l'acquiſto delle pruove, altra è la deciſione della cauſa di *ſtato*. Si uniſcano, ſi compilino pure giudiziariamente

le pruove al preſente, ma la cauſa dello *ſta-to* non permetta mai colla ſua religione il S. C., che venga a deciderſi, prima che il pupillo giunto all' età di ragione non vegga in quali mani un ſuo sì grave affare è affidato, e non poſſa difender ſe ſteſſo.

CONCHIUSIONE.

LA mia parte è compita. Ho cercato per quanto era in me di adempir le parti del mio ſacro dovere con preſentare al S. C. quelle ragioni, che la difeſa del pupillo, e il mio ingegno mi han ſuggerito. Tutt' altro al S. C. ſi appartiene, cui più che a me, la ſalvezza, e la protezion del fanciullo è affidata. Felice lui, la cui ſorte dipende da sì ſapienti, e ſeveri magiſtrati! Franceſco Pignatelli, perſonaggio illuſtre per proſapia, per onori, e per talenti, contende in queſta cauſa di una parte ſolamente de' ſuoi beni: l'infelice fanciullo Ferdinando Pignatelli contende di tutto. Beni, nome, onore, tutto da queſta cauſa dipende: o tutto acquiſta dalla deciſione, o dalla deciſione è condannato al-

la

la miſeria, ed alla infamia. Siemi infine permeſſo d' implorar la protezione de' giudici con un tratto di quel libro, che ſi reputerebbe il parto più ſublime della umana ſapienza, ſe non foſſe divino: *Viduæ, & pupillo non nocebitis: ſi læſeritis eas, vociferabuntur ad me, & ego audiam clamorem eorum, & indignabitur furor meus, percutiamque vos gladio, & erunt uxores veſtræ viduæ, & filii veſtri pupilli* (1).

(1) *Exod. cap.* 22.

ATTESTATO DEL P. CAPECELATRO.

Al Reverendiſſimo Sig. Canonico D. Gaetano Feſtineſe Provicario della Reverendiſs. Curia di Napoli.

D. Franceſca Renner divotamente eſpone a V. S. Riña, come le biſogna, che il P. D. Franceſco Capecelatro Teatino certifichi ciò, che in ſua coſcienza gli coſta del ſuo ſtato matrimoniale col fu illuſtre principe di Strongoli, per aver confortato come padre della compagnia de' Bianchi detto Illuſtre principe. Che perciò la ſupplica ordinare, che ſi formi il detto certificato. E l'avrà *ut Deus*.

Die 19 menſis Julii 1803. Dummodo immotum eſſet confeſſionis ſecretum, fiat fides veritatis = C. Feſtineſe.

Atteſto io quì ſottoſcritto, che nel confortare il fu principe di Strongoli negli ultimi giorni di ſua vita, mi diſſe, che la ſignora D. Franceſca Renner era ſua legittima moglie, che laſcia incinta, che però me la raccomandava, e che l'aveſſi raccomandata alla ſua ſignora madre la principeſſa, ed in fede, queſto dì 23 luglio 1803 = D. Franceſco Capecelatro.

LET-

LETTERA DA BOLOGNA DI FRANCESCO PIGNATELLI ALLA COGNATA.

Stimatiſſima ſignora Franceſchina.

ANzichè credere altrimenti, dovete eſſere perſuaſiſſima, che le voſtre lettere mi ſono gratiſſime pel doppio oggetto delle nuove voſtre, e del NIPOTE, che mi compiaccio penſando, che ſarò preſto nel caſo di conoscere, e di abbracciare. I miei complimenti a D. Tina, e a Geſualda, e facendo a voi quei di Vincenzo mio fratello, reſto ripetendomi pieno di ſtima = Obbligatiſſimo Franceſco Pignatelli.

LETTERA DI GIOSEPPINA PIGNATELLI SORELLA DI FRANCESCO.

Cara cognata mia.

PEr dirle il vero la ſua generoſità mi confonde, la ringrazio adunque della grazioſa ſpilla favoritami, quale ho gradito moltiſſimo diſpiacendomi ſolo il ſuo incomodo. L'auguro per il proſſimo S. Natale ogni bene quanto il mio cuore ſa deſiderarle, e ſarà felice: lo ſteſſo dico al RAGAZZO, che abbraccio di cuore, come ſo a lei = Affezionatiſſima SORELLA Peppina.

FE:

FEDE DEL PAROCO APREA

Illuſtriſs. e Reverendiſs. Signore.

D. Franceſca Renner ſupplicando divotamente eſpone a V. S. Illuſtriſs., e Reverendiſs., qualmente le biſogna fede di verità del Rev, parroco di S. Giuſeppe, e Criſtofaro, colla quale dichiari ſe nel batteſimo di D. Ferdinando Pignatelli, figlio di eſſa ſupplicante, e del fu ſuo conjuge D. Ferdinando Pignatelli, gli fu eſibito cartellino del regiſtro, che dovea farne al libro de' batteſimi, ed in caſo, che dica eſſergli ſtato eſibito, dichiari con preciſione in quali termini era formato. E poichè il ſudetto Rev. parroco ricusa farla ſenza il permeſſo di VS. Illuſtriſs. e Reverendiſs.; perciò divotamente la ſupplica a compiacerſi ordinarlo, e l'avrà a grazia *quam Deus &c.*

Fiat petita fides veritatis = Feſtineſe = In eſecuzione degli ordini datimi da VS. Illuſtriſs., atteſto io qui ſottoſcritto, come a dì 2 aprile 1800 fui chiamato in caſa della ſignora principeſſa di Strongoli Maſtrillo, la quale mi diſſe, ch'eſſendo partorita in ſua caſa di un maſchio D. Franceſca Renner, ch'eſſa credeva

va moglie del qu. ſuo figlio D. Ferdinando Pignatelli, aveſſi regiſtrato il batteſimo di detto fanciullo nel libro de' batteſimi colla particola conjugi, atteſo credeva eſſa principeſſa ſpoſati tra loro il detto qu. D. Ferdinando Pignatelli, e D. Franceſca Renner: io riſpoſi volerne pigliar conſiglio da' miei ſuperiori; di fatti così feci, e queſti mi ordinarono, che aveſſi regiſtrato figlio del qu. D. Ferdinando Pignatelli, e D. Franceſca Renner, *come eſſa dice*. Ed in fede &c. Napoli 14. Gennajo 1805 D. Vincenzo Aprea parroco.

I. *Foglio di risposta.*

NEll' allegazione de' signori Pellegrini, e Laudati per lo principe Francesco Pignatelli con soverchia franchezza parecchie cose si asseriscono, che uopo è dilucidare.

Si dice alla faccia 14, che *lo spirito del carboniano riguardò i servi, e le successioni contra tabulas*. E' un errore. Riguardò gl' impuberi liberi giusta le parole dell' editto, e riguardò la successione ancora intestata. E' Ulpiano: *Carbonianum edictum aptatum est ad contra tabulas bonorum possessionem, & intestati* (1).

Si dice alla faccia 14, e 15, che *quando il giudizio interessa la madre, o la madre insieme e il figlio, non v' è carboniano*. E' un errore. Quando si accusa la sola madre di parto *supposto*, non v'è *carboniano*, perchè il pretore volle giovare gl'impuberi, non la madre: ma quando si muove insieme la quistione contro alla madre per la *suppositione*, e contro al figlio impubere per lo *stato*, si differisce il giudizio, e ha luogo il *carboniano*. E' Ulpiano: *Si mater subjecti partus arguatur, an differenda sit*

(1) *L. 3 in princ. D. de ed. carb.*

ſit quæſtio propter ſtatum pueri quæritur. ET SI QUIDEM PUPILLI STATUS IN DUBIUM REVOCATUR, DIFFERRI QUÆSTIO IN TEMPUS PUBERTATIS DEBET, QUUM METUS POTEST ESSE, NE MINUS IDONEE DEFENDATUR. *Si vero* MATER REA POSTULATUR, *utique integra fide, & majori conſtantia cauſam defenſura recenti tempore, dubium non eſt cognitionem fieri oportere, & poſt eventum cognitionis, ſi ſuppoſitum partum apparuerit, actiones hereditariæ puero denegandæ, omniaque perinde habenda, atque ſi heres ſcriptus non fuiſſet* (1). Sulla quale legge la gloſſa, e Cujacio: *Quum vero mater: ſcilicet* TANTUM, ALIOQUIN SI ETIAM PUERO FIERET QUÆSTIO, DIFFERTUR (2). Or nella quiſtion preſente non ſolo inſiem colla madre ſi muove quiſtione allo *ſtato* del figlio, ma di queſta ſola *filiazione* ſi contende: la madre non è accuſata di *ſuppoſizione*, perchè il parto è ſicuramente ſuo: non ha voglia, ſe anche accuſata foſſe, di difenderſi al preſente. Dunque è negli ſtretti termini il *carboniano*. Al-

(1) *L.* 1 §. *ult. eod.*
(2) *Gloſſ. in d. l.*

Alla faccia 20 ſi dice, che *non v' è luogo al carboniano, quando la quiſtione verſa ſolo ſopra lo ſtato, e non su' beni inſieme*, e ſi reca in conferma un frammento di Paolo. E' un errore. Per lo primo editto del pretore, che Paolo comentò, era così, ma le coſtituzioni ſuſſeguenti lo eſteſero. Ulpiano: *Si quidem de paventis bonis ſimul, & de ſtatu controverſia fiat, hoc edictum locum habebit*: SIN VERO TANTUM STATUS, DIFFERETUR QUÆSTIO IN TEMPUS PUBERTATIS, SED NON EX CARBONIANO, SED EX CONSTITUTIONIBUS (1).

Si dice alla faccia 15, e alle ſeguenti, che la Renner diè il cartellino al paroco per lo batteſimo del figlio colle parole, COM' ESSA DICE. E' un errore. Il fatto è contrario: fu dato il cartellino dalla principeſſa Maſtrilli coll' aggiunta di *conjugi*. Oltre alle pruove fatte nella curia, v'è l' atteſtato del paroco battezzante, che conferma il fatto.

Alla faccia 16 e 20 vede l' autore dell' allegazione tanti giudicati da eſcludere il *carboniano*. I. Perchè la curia diſſe *non adjecta tamen particula*

(1) *L.* 3 §. 2 *eod.*

ticula conjugum alla ſede batteſimale del fanciullo: e diſſe bene. Se allora non v'era, nè v'è regiſtro ancora del matrimonio, come dirgli già conjugi? Infatti ſoggiunſe *citra præjudicium omnium intereſſe habentium*. Di quel decreto ſubito la madre ſi proteſtò formalmente, ed è un ſogno ſenza pruova, che la proteſta fu appiccicata qualche anno dopo: v'è la *preſentata* dello ſteſſo giorno del decreto. II. Perchè la real camera, e il S. C., l'una aſſicurando la competenza per ora del giudice laico, l'altro la perſona del curatore, non diſſero che ſi ſerbaſſe il *carboniano*. *Riſum teneatis amici?* Stabilito il giudice, aſſicurato il curatore, comincia appunto l'eſame della quiſtione, e la prima parte di tal eſame è formata dall'eccezione del *carboniano*, che queſti oppone. Dov'è il giudicato?

Finalmente alla faccia 23 riconosce l'autore il matrimonio, ma lo vorrebbe matrimonio *orcino*, che già in nulla cangerebbe la quiſtione. Sappia però, che non lo è tale, perchè la Renner ſposò con Strongoli in agoſto, e l'infelice Strongoli perì a' 23 ſettembre. Ne attacca inoltre la validità, perchè fu contratto per *procuratore*, e mancò in ſeguito la eſpreſ-

ſpreſſa ratifica del mandante: coſa, cred' io, detta per paſſatempo, dappoichè farebbe poco onore al mio contraddittore tanto illuſtre di voler la ratifica del ſacramento.

Finalmente vuole eſcludere dalla ſucceſſione de' maggiorati il picciolo Ferdinando Pignatelli, perchè legittimato *per ſubſequens*. E queſto è un altro errore. Il matrimonio ſeguì in agoſto 1799, e il parto fu dato alla luce in aprile 1800. Or il favore de' non nati fa sì, che laddove ſolo del lor vantaggio ſi tratta, chi è nell' utero ſi conſidera per già nato: dove al contrario è lor di nocumento, ſi attende il tempo della naſcita. Or eſſendo nato il fanciullo ſette meſi dopo del matrimonio, e ſei dopo la morte del padre, nacque legittimo poſtumo, non ebbe biſogno di legittimazione. Ed è veramente grazioſa e nuova coſa, che l'autore dell'allegazione riconoſca lo ſteſſo fanciullo poſtumo al padre, e legittimato per *ſuſſeguente matrimonio*, aſſoluta contraddizione ne' termini creduta ſinora.

II. *Foglio di riſpoſta.*

COntro al favore del *carboniano*, qual ultimo aſilo della debolezza, implorato dall' infelice impubere Pignatelli, due coſe nuovamente ſi oppongono. L' una ſi è l'editto pretorio ſulla iſpezione del ventre, e la cuſtodia del parto: è la ſeconda la recente *ſupplica* propoſta per la *inſuſſiſtenza* del matrimonio fra la madre, e il defunto principe Ferdinando, onde ſi crede queſto punto doverſi prima diſcettare.

Del-

Dell' editto ſulla cuſtodia del parto.

DUe parti abbraccia queſto editto : l' una è del dritto, che ha il marito di mandare a riconoſcere il ventre, ſe avendo dalla moglie fatto divorzio, dubiti, che coſtei per vendetta aſconda il ſuo ſtato: l'altra è del peſo ingiunto alla donna gravida del marito defunto di avvertirne i proſſimi congiunti, perchè facciano, ſe lor piace, cuſtodire il parto per tema di *ſuppoſizione*: *publice enim intereſt* (è la ragion della legge) *partus non ſubjici, ut ordinum dignitas, familiarumque ſalva ſit* (1). Di queſta ſeconda parte dell' editto, che l'obbiezion riguarda, ecco le parole : *Si mulier mortuo marito prægnantem ſe eſſe dicit, his, ad quos ea res pertinebit, procuratorive eorum, bis in menſe denunciandum curet, ut mittant, ſi velint, quæ ventrem inſpiciant* (1). Quindi dietro l' enumerazione di tutte le regole, che nella iſpezione, e nella cuſtodia debbono praticarſi, promette il pretore la poſſeſſion de' beni al poſtumo nato in cotal modo.

Il giureconſulto Ulpiano, che interpetra le parole

(1) *L.* 1 § 10 *D de inſpic. ventre.*

role dell'editto, ne avverte, che non ſolo omeſſe ancora alcune ſolennità, non può l'*immiſſione* denegarſi, ma ſi deve in tutte le coſe il coſtume della regione oſſervare (1). E Giuliano ſcriſſe egualmente, che ſiccome l'editto ſulla cuſtodia del parto derogava al *carboniano*, poichè richiedea le ſolennità pretorie per accordare al poſtumo infante la poſſeſſion de' beni, così il giudice ſteſſo deve eſaminare, ſe circoſtanze degne di ſcuſa abbian fatto traſcurarne l'adempimento. *Edictum de cuſtodiendo partu derogatorium eſt ejus, quod ad carboniani exemplum comparatum eſt. Sed hoc aliquando remittere prætor debet, ſi non malitia, ſed imperitia mulieris factum fuevit, ne venter inſpiceretur, aut partus cuſtodiretur* (2). Or ſe per dritto è così, vegganſi le conſeguenze nella cauſa preſente.

I. Non ha luogo per lo mio pupillo l'editto ſulla cuſtodia del parto, dappoichè non ſi è mai quiſtionato di *ſuppoſizione*, nè dall'avverſario ſi niega, che il picciolo Ferdinando Pigna-

(1) *L.* 1 § 15 *eod. tit.*
(2) *L.* 2 *eod. tit.*

gnatelli ſia figliuolo di Franceſca Renner (1). Or le regole preſcritte dal pretore ſon dirette ad eſcludere il dubbio della *ſuppoſizione*: dunque non poſſono riguardare la preſente quiſtione.

II. Dove anche foſſe adattabile l'editto della cuſtodia del parto, queſto non riguarda, che la *immiſſione* da accordarſi, o da niegarſi all'infante ſecondo le ſolennità prescritte dal pretore, e per queſta parte è *derogatorio*, o *denegatorio* del *carboniano*. Di fatti nelle note al teſto di Dionigi Gotofredo così è ſcritto ſul frammento di Giuliano alla voce *derogatorium*: *Videtur Albericus legiſſe denegatorium hoc ſenſu: denegari infanti carbonianam bonorum poſſeſſionem, ſi mater ejus ſolemnia ſuperius poſita non obſervaverit* (2). Quindi è evidente, che non vi è deroga alcuna, nè eſſer vi può a quella parte del *carboniano*, che riguarda il differimento della quiſtione agli anni della pubertà: in modo tale, che ſe anche di *ſuppoſizion* di parto ſi contendeſſe (il che non è),

(1) Si veggano i fogli 2, 4, e 45, come altresì l'ultima *ſupplica* dell'avverſario, e tutt'i pagamenti fatti per banco.

(2) *Gothof. in l. 2. dig. de inſpic. ventre n. 24.*

per la *immiſſione* dovrebbe porſi a confronto il *carboniano* coll'editto della cuſtodia del parto, ma per differirſi la cauſa al tempo della pubertà, il solo *carboniano* dovrebbe eſſer ſempre la guida.

III. Il fatto però aſſorbiſce ogni disputa. Che dovea fare la miſera Renner gravida del principe Ferdinando Pignatelli nel 1799, quando i cognati, vale a dire i primi, e ſoli intereſſati, erano aſſenti dal regno, e tutt' i beni della famiglia dal fiſco occupati? A chi denunziava, a' congiunti del marito, che dimoravano allora in paeſe nemico, o forſe al fiſco, che non riconoſcea dritti di famiglia? L'unica perſona del parentado, dalle circoſtanze de' tempi non aggravata, era la rispettabile principeſſa Giulia Maſtrilli, madre del defunto principe, avola del parto. Or non ſolo la miſera Renner a queſta dama denunziò il ſuo ſtato, ma in caſa di lei paſsò i meſi della gravidanza, e alla ſua preſenza a' 2 aprile 1800 ſi ſgravò. Or ſe non ſon queſte le imperioſe circoſtanze, che rilevano dal peſo de' ſolenni pretorj, quali lo ſaranno? Si domandano nel 1799 pubbliche dimoſtrazioni

ad

ad una vedova del principe di Strongoli, gravida di lui! Ma non fu lo ſteſſo infelice principe nel punto di morire, che la diſſe *moglie*, che *laſcia incinta*, rimovendo così ogni dubbio di *ſuppoſizione*? Non fu la principeſſa Maſtrilli, commadre al batteſimo dell' infante partorito dalla Renner, che lo riconobbe allora, e il riconoſce tuttavia?

L'editto adunque ſulla cuſtodia del parto non ha che fare alla preſente quiſtione, e dove anche la riguardaſſe, a tutte le ſue parti ſi è adempito giuſta lo intendimento della legge.

Della inſuſſiſtenza del matrimonio.

MEntre s'era già deſtinato il giorno al proſeguimento della cauſa ſulla eccezione del *carboniano*, nuova *ſupplica* s'è dagli avvocati dell'illuſtre avverſario propoſta, nella quale dicendoſi, che dalla mia memoria data alle ſtampe ſi ſcorgeva la *millanteria* del matrimonio fra la Renner, e il principe Ferdinando per procura, ſi dimanda di giudicarſi ora della *inſuſſiſtenza* di queſto tal matrimonio, qual quiſtione *pregiudiziale*, ed indipendente da quella dello *ſtato* dell' impubere. Notificata queſta *ſupplica* alla Renner, forma eſſa una parte dell'eſame del S. C. nel giorno della deciſione. Or poche rifleſſioni di fatto dimoſtreranno, che sì non è nuova la dimanda, quanto ſu di eſſa è caduto quel termine, a cui s'è oppoſto l' eſame del *carboniano*; e che lungi di eſſer eſſa indipendente dalla quiſtione di *filiazione* dell'impubere, ne coſtituiſce l'unico oggetto.

Prima di eſſer dedotta la quiſtione di *ſtato* nel S. C., in novembre 1804 ſi dolſe nella curia arciveſcovile il procuratore ſpeziale dell'il-

lu-

luſtre avverſario del decreto di correzione de' libri batteſimali, e della ſucceſſiva *iſtanza proteſtativa* della Renner, nella quale ſpiegava già i dritti ſuoi di legittima moglie. Indi in dicembre deduſſe nel S. C. lo ſteſſo procuratore il giudizio prima del dritto non competente alla Renner, nè a chicchefſia per cauſa ſua di alimenti, e quindi *de ſtatu, & filiatione* del picciolo Ferdinando: e ſono queſte le *ſuppliche* a' fogli 2, e 4 degli atti del S. C.

Introdotta intanto nella curia arciveſcovile la quiſtione della validità del matrimonio, a lettere cubitali ſcriſſe in quegli atti il curatore a giugno 1805, che in *agoſto 1799 il fu principe D. Ferdinando contraſſe matrimonio* coram Parocho & teſtibus *con D. Franceſcà Renner nella parrocchiale Chieſa di S. Maria della neve, e S. Gioſeppe a Chiaja per mandato ſpeciale di procura, e che non trovandoſi tal matrimonio regiſtrato, ſe ne foſſe ordinato il regiſtro, dichiaratafi prima la validità di ſiffatto matrimonio*. Aggiunſe bentoſto la Renner, *che il matrimonio in verità fu celebrato avanti al paroco, e teſtimonj, nella parrocchiale chieſa di S. Maria della neve, e S. Gioseppe a Chiaja con*

D. Paſquale Sanſone, procuratore ſpecialmente deſtinato da detto fu illuſtre Principe a contrarre con eſſa comparente (1). Amendue queſte iſtanze furono al procuratore dell' avverſario notificate, e queſti vi ſi oppoſe, l' incompetenza del giudice allegando (2). Ecco dunque la piena contezza del matrimonio per procura, e per procura di D. Paſquale Sanſone, ſoſtenuto dalla Renner, in modo che formò il ſoggetto di un'impartizione di termine nella curia chieſaſtica.

Or ſolennemente traſmeſſi gli atti per ſovrano volere dalla curia al S. C., e fatto queſto magiſtrato l'unico giudice di tutta la quiſtione, deduſſe lo ſteſſo procuratore le ſeguenti coſe, che giova aſcoltare nella loro interezza.

Nel S. R. C., e preſſo gli atti compariſce il procuratore dell' illuſtre principe di Strongoli, e dice come ſin da dicembre 1804 *trovaſi da queſto ſuo principale introdotto giudizio nel S. C, perchè ſi giudicaſſe non competere dritto alcuno contro di eſſo lui, nè a D. Franceſca Renner, nè ad un*

(1) *Fol.* 30, & 38 atti della curia traſmeſſi.

(2) *Fol.* 35. degli ſteſſi atti.

un figlio della ſteſſa, con emendarſi dallo ſteſſo S. C. le irregolarità commeſſe dalla curia ad iſtanza di quella. Gli atti ne aſſicurano di quanto ſi è dovuto ſtentare per la traſmiſſione delle diverſe carte compilate nella curia, e dalla loro lettura chiara ne ſorge la INSUSSISTENZA DELLE STRANE PRETESE CONTRARIE. *Si è altresì deſtinato un curatore al figlio nato da D. Franceſca Renner, e quindi non rimane che deciderſi* PER LA ESCLUSIONE DELLE CONTRARIE MILLANTERIE. *Or poichè incumbe all' illuſtre principale del comp., che ſi dia fine* ALLE STRANE CONTRARIE PRETENSIONI *colla giudicatura del magiſtrato, ne ricorre in eſſo S. C., e fa iſtanza per le convenienti provvidenze di giuſtizia.* Queſta iſtanza è al foglio 45 del proceſſo corrente. Appena eſſa prodotta, e mandati gli atti originarj, e i trasmeſſi in eſpedizione, e notificati non meno il curatore, che la Renner; il S. C. a' 14. aprile 1806 credè ſenza inteſa delle parti d' impartir termine in queſte voci: *Viſis ſupplicationibus fol. 2 & 4* (che ſono le prime due *ſuppliche*, che propongono la quiſtion di *ſtato*, e di *filiazione*), *comparitione fol.* 45 (che è l' iſtanza teſtè recitata),

ac

ac ceteris actis: ſuper deductis in citatis ſupplicationibus, & comparitione in biduo audiantur partes (1).

Or premeſſe queſte idee, chi non vede per fatto, dirò così, morale della coſa ſteſſa, e per lo fatto della cauſa, *medeſimata* la quiſtione della *ſuſſiſtenza* del matrimonio con quella dello *ſtato* dell'impubere? Qui non ſi diſputa di *ſuppoſizion* di parto, non di altra circoſtanza riguardo alla madre: dunque i civili rapporti paſſati fra' genitori determineranno lo *ſtato del figlio*: e poichè *filium dicimus eum, quem juſtæ nuptiæ demonſtrant*, la pruova del *matrimonio* fra' genitori potrà aſſicurargli ſolamente la invincibile legale preſunzione della legittimità.

Per lo fatto poi della cauſa, la conteſa ſul matrimonio fu *particolarmente* dedotta nella curia. Fu *nominatamente* dedotta in S. C., quando non ſolo ſu di tutti gli atti traſmeſſi il magiſtrato giudicò, ma l'avverſario dimandando nella iſtanza al foglio 45 di ributtarſi tutte le *millanterie della Renner*, e le *ſtrane pretenſioni* ſparſe negli atti della curia, ſu di queſta

(1) *Fol.* 49.

ſta iſtanza cadde eziandio l' impartizione del rermine (1). Or laddove colla recente *ſupplica* ſi dimanda dal S. C., come eſtranea coſa dall' eſame preſente, la definizione del giudizio ſulla *ſuſſiſtenza* del matrimonio, ſi dimanda ne' pretti termini quello, che oggi è in conteſa, e a cui s'oppone l' *editto carboniano*.

Ma dalle leggi è anche queſto dubbio prevenuto. Scrive il giureconſulto Ulpiano, che moſſa alla vedova la querela di *ſuppoſizione*, e rimasa vincitrice, ha pur luogo il *carboniano*, ſe ſi fa poi la quiſtione di non aver col defun-

(1) Se di queſto fatto ſi voglion prove maggiori, ſi vegga l'allegazione de' ſignori giudice Pellegrini, ed avvocato Laudati, e ſi ritroveranno alla faccia 14 le ſeguenti parole: *Il termine, che ſi è impartito dal S.C., riguarda il dedotto ſpecialmente nelle ſuppliche fol.* 2, *&* 4, *e nella iſtanza fol.* 45, *non eſcludendo tutto il reſto compreſo ne' proceſſi. Ora le dimande contenute in que' fogli, e gli atti tutti ſono ſpecialmente diretti alla dichiarazione del neſſun dritto di D. Franceſca*, ED ALLA DEFINIZIONE DELLA INESISTENZA DEL SUO IMMAGINARIO MATRIMONIO.

ſunto concepito il parto, o di NON ESSERVI STATO MATRIMONIO: *Si mater impuberis, ſubjecti partus rea poſtulata, cauſam obtinuerit, poterit adhuc ſupereſſe ſtatus quæſtio, ut puta ſi dicatur, aut, non eſſe ex ipſo defuncto conceptus, aut ex ipſo quidem, sed non EX MATRIMONIO EDITUS* (1). In un caſo ſolo permetton le leggi di tacere il *carboniano*, e di averſi la ſola madre in giudizio, quando di *ſuppoſizion* di parto è ella chiamata rea, e ſenza miſtura inſieme di quiſtion di *ſtato* del figlio, ella ſi offra a ſoſtener di preſente, e a vendicare l' oltraggiato onor ſuo, dappoichè allora non presume la legge, che poſſa colludere a far coſtare un ſuo reato, nè può toglierle il dritto di porre in chiaro la ſua innocenza. Ma ſe nello ſteſſo giudizio di *ſuppoſizione* ſi muove ancora la quiſtione di *ſtato* del figlio, il *carboniano* ha pur luogo, ſi differiſce la cauſa, e ſi accorda al pupillo l' *inmiſſione*: *Si mater ſubjecti partus rea poſtulatur, an differenda ſit quæſtio propter ſtatum pueri quæritur*. ET SI QUIDEM PUPILLI STATUS IN DUBIUM DEVOCATUR, DIFFER-

(1)

FERRI QUÆSTIO IN TEMPUS PUBERTATIS DEBET, QUUM METUS POTEST ESSE NE MINUS IDONEE DEFENDATUR. *Si vero* MATER REA POSTULATUR, *utique integra fide, & majori conſtantia cauſam defenſura recenti tempore, dubium non eſt cognitionem fieri oportere* (1).

Or ſe è così, non ſi è mai fatta, nè ſi fa nel giudizio preſente *querela* di *ſuppoſizione* alla madre, e quindi tutto vacilla il principio, e la diſpoſizion della legge. Si muove inoltre *principalmente*, e *ſimultaneamente* quiſtion di *ſtato* al figlio, che ha un curatore preſente a difenderlo. Adunque da qual fonte di dritto ſi attingerà la dimanda di bipartirſi il giudizio, che è uno ed individuo, e ſenza ombra di *carboniano* farſi ora la cauſa del matrimonio, quaſi il figlio eſſer poteſſe legittimo ſenza le giuſte nozze de' genitori?

Vaglia per corona delle coſe già dette la dottrina di Carlantonio de Roſa nella eccellente ſua pratica civile, tanto più pregiata, quanto in un'opera non diretta a far pompa di talenti, ma a ben conoscere l'uſo giornaliero di

(1) *L.* 1 §. *ult D. de carb. ed.*

di giudicare : *Perpenſa rei veritate reſpondeo ; quod quando qui controverſiam movet pupillo , probare intendit non eſſe filium , vel non eſſe legitimum , VEL MATRIMONIUM NON ESSE CONTRACTUM , & contra mater , qnæ carbonianam poſſeſſionem petit , eſſe filium legitimum , & conjugium contractum vult probare ; quia hæc cognitio petitorium reſpicit* , ET A PRÆTORE AD PUBERTATIS TEMPUS EST RESERVATA , EO TEMPORE *ſit termino ordinario impartito , & inſtructo proceſſu determinatur quæſtio* (1).

III.

(1) *Deroſa prax. civ. de ed. carb. n.* 10.

III. *Foglio di riſpoſta*.

SI invidiano al picciolo Ferdinando Pignatelli anche gli alimenti, che al S.C. ha dimandato. Eſpoſi già nella *memoria* precedente le determinazioni legali. L'impubere, cui dello *ſtato* ſi fa quiſtione, aver dee i pieni alimenti giuſta le facoltà della famiglia, o che egli ottenga, o no, la poſſeſſione *carboniana*. Evvi un dubbio, riſpondea la ſapienza de' romani giureconſulti, ch' eſſer poſſa figliuolo, ch' eſſer poſſa legittimo: queſto dubbio pur baſta a rendergli ſicuro il ſuo dritto di un' agiata ſuſſiſtenza.

Ma perchè il S. C. aver poſſa una certa guida nelle ſue definizioni degli alimenti al pupillo, e alla madre, aſcolti di buon grado la legge, che la caſa di Strongoli ſi ha data nel fatto preſente. Entrato Franceſco Pignatelli nel godimento de' beni della famiglia a dicembre del 1801, incominciò nell' anno vegnente a fare per banco pagamenti alla Renner, altri *in conto dell' aſſegnamento da ſtabilirſele*, altri *per gli occorſi biſogni di D. Ferdinando Pignatelli ſuo figlio*: e degli uni, e degli altri parecchi documenti ſono in proceſſo. Continuò

nuò in tal modo a ſomminiſtrar delle ſomme per tutto l'anno 1803, e per qualche meſe del 1804, quando incominciato il giudizio, ogni pagamento a qualunque titolo ſoſpeſe: le ſomme ſomminiſtrate nel primo periodo ſi conviene fra le parti, come ve n'è la riconoſcenza in proceſſo, che ammontarono a ducati mille quattrocento. Or cadendo la deciſion della cauſa preſente verſo la metà del 1807, vede a colpo d'occhio il S. C., che gli ſi preſentano tre anni interi, ne' quali il pupillo, e la madre nulla han ricevuto, e ſenza l'altrui commiſerazione ſarebber periti di fame. Se dunque lo ſteſſo illuſtre avverſario, daterminando giuſta il ſuo penſiere lo *ſtato* del figlio, e la condizione della madre, gli credè degni di annui duc. ſeicento preſſo a poco, quali ſaranno le conſeguenze del magiſtrato, a cui la cauſa nella ſua interezza ſi preſenta?

Fa d'uopo intanto, che mentre da una banda il paſſato riguardi il S. C. con una pronta *liberazione* analoga a' dritti dibattuti, ed a' fatti ſteſſi dell'avverſario; provegga per l'avvenire di un competente *aſſegnamento* il figlio, e la madre, per non eſporgli alla dura condi-

dizione di pitoccare di tempo in tempo il lor pane. E' inutile, che per queſto *aſſegnamento* ſi ponga mira al coſtume della nobiliſſima caſa di Strongoli di corriſpondere a' *naturali* duc. ventiquattro per meſe. Se ſi quiſtiona appunto dello *ſtato* dell'impubere, non ſarebbe definir la cauſa innanzi tempo, quando l'*aſſegnamento* d'illegittimo gli ſi faceſſe? Il S. C. adunque nel prender la giuſta miſura, che la ſua ſaviezza gli detterà, non deve a' dritti della cauſa far pregiudizio.

Franceſca Renner fu al certo ſpoſa *ſolenne*, dirò così, di Ferdinando Pignatelli principe di Strongoli, dappoichè tutti gli atti, anche religioſi, ſino a tal punto è fuori dubbio che vi furono, cioè *parola data*, e *pubblicazioni*: è ſicura madre altresì di un figlio di lui: verſa il dubbio ſolo del preſente giudizio, ſe giunſe a divenirgli giuſta moglie. Or permetterà il S. C., che vada coſtei mendicando il ſuo pane? E Ferdinando Pignatelli, innocente vittima di ſventurate circoſtanze, mentre ſi quiſtiona ſe ſia il rappreſentante della caſa di Strongoli, avrà una educazione degna del ſuo cognome, e delle ſue ſperanze, ovvero miſchiato fra l'avvilita turba de' mendici, ignorando i doveri

ri di criſtiano; di ſuddito; e di cittadino; menerà una vita opprobrioſa? Queſte ſomme vedute ſi preſentano al magiſtrato nella definizione degli alimenti.

SECONDA MEMORIA:

IN aprile 1807 fu trattata nel S. C. la cau-sa con quell'accuratezza, e quella dignità, a d'un tanto magiſtrato convenienti. Ecco la deciſione: *Bene proviſum per S. C. in decreto termini lato die 22 aprilis elapſi anni 1806, qui terminus currat etiam ſuper noviter deductis per illuſtrem principem Stronguli D. Franciſcum Pignatelli ſupplicatione fol.* 81 (è queſta la dimanda di dichiararſi nel momento la ineſiſtenza del matrimonio fra il principe Ferdinando e la Renner), *quibus terminis compilatis* (1) *providebitur ſuper beneficio carboniani prætenſo per curatorem impuberis D. Ferdinandi Pignatelli advocatum D. Philippum Vecchioni. Bene pariter proviſum per dominum cauſæ commiſſarium in decreto fol. . . . . quoad ordinatam liberationem ducatorum biſcentum, quæ tamen augeatur ad ducatos quatuorcentum. Et viſis ſupplicationibus fol. 65 & 69, illuſtris princeps Stronguli D. Franciſcus Pignatelli ſolvat in be-*

(1) Perchè *terminis*? Il *termine* è ſempre uno, cioè un tempo preſiſſo a far le pruove ſu di qualunque numero di azioni.

neficium impuberis D. Ferdinandi Pignatelli ab hodie in antea, & pendente judicio, menſtruos ducatos triginta in cauſam alimentorum, citra tamen præjudicium jurium ambarum partium, & ſalva proviſione facienda ſuper majori, vel minori quantitate, viſo exitu terminorum deſuper impartitorum (1).

Oggetto della preſente deciſione del S. C.

VIde colla ſua ſaviezza il magiſtrato, che dovendo determinare quali foſſero nella cauſa i confini del *carboniano*, e ſe quel *modicum*, e quell' *ambigua cauſa* richieſti dalla legge a pro dell' impubere concorreſſero, o ſe d' altra parte ſpedita foſſe la ragion del pupillo; era indiſpenſabile di compilar le pruove, che l' uno, o l' altro indicaſſero. Son queſte unite, e l' una parte e l' altra al coſpetto del religioſiſſimo conſiglier commeſſario Giovannelli ſuoi teſtimonj produſſe. Il proceſſo è compito, e dopo di aver aringato per lo general Franceſco Pignatelli il conſiglier Vincenzio Pellegrini, che in unione di parecchi altri valenti av-

(1) *Fol.* 102 *proc. S. R. C.*

avvocati ſoſtiene tuttavia per eſtraordinario provvedimento la difeſa di lui, e dopo di aver io per due intere mattine eſpoſto al magiſtrato le chiare sì, ma timide ragioni del pupillo; dal pubblico intero, non che dalle parti contendenti, ſi attende la deciſione. Qual ne ſarà l'oggetto? Il *carboniano*, e la di lui applicazione alla controverſia, qual pregiudiziale quiſtione. O vedrà il magiſtrato ſpedita e chiara la cauſa del mio pupillo, ed a ſuo favore la deciderà: o crederà, che più maturo eſame per la ſua legittimazion vi ſia d'uopo, e che le imperioſe circoſtanze dell'affare giuſtifichino la mia timidezza, ed allora deve agli anni della piena pubertà la deciſion riſerbare. In queſta ultima ipoteſi però, trovando nelle pruove raccolte il *modicum*, e *l' ambigua cauſa* dalla legge richieſti per Ferdinando Pignatelli il piccolo, deve immetterlo nella poſſeſſion de' beni, e provvederlo di giuſti alimenti. Fia dunque pregio dell'opra, che io dia un ſaggio delle pruove, che a ſuo favore concorrono, vindicandole da' dubbj, che l'avverſario ha creduto diffondervi.

PRUOVE PER LO PUPILLO.

Sponſali di futuro. Denunzie. Decreto di contrarre il matrimonio.

ACceſo Ferdinando Pignatelli di amore per Franceſca Renner, oneſta giovine tanto, quanto di nobili natali, ſtabilì in maggio 1799 a ſe congiungerla per iſpoſa. Cominciando adunque da quel rito, che ne ſuggeriſce la eccleſiaſtica diſciplina, ei proccurò, che dopo contratti gli ſponſali *de futuro* (1) ſeguiſſero le pubbliche denunzie. Ma perchè in un' epoca, in cui incerto era lo ſtato del principe di Strongoli, chef di brigata nelle truppe repubblicane, non ne foſſe ſtato impedito dalle vicine turbolenze, ſcriſse egli una lettera di ſuo proprio pugno al vicario della curia, che, permettendo una ſola denunzia, ſi foſſe con celerità contratto il

(1) *Fol. . . Atti della curia, & fol.* 10 *atti del termine, dove D. Gioacchino Zanga coadjutore del paroco de Vera in S. Gioſeppe a Chiaja atteſta di aver perſonalmente adempito a tal ſolennità.*

il ſuo matrimonio (1). A sì giuſta richieſta annuì il vicario, ed una ſola pubblicazione ſi fece (2), di cui eſiſte il regiſtro negli atti della curia.

Quindi nella mattina del dì 15 di maggio di quell' anno il principe Ferdinando fece premura a Zanga, ed a' preti della curia, perchè ſi foſſero

(1) *Fol.* . . Atti della curia. E' neceſſario di recare le proprie eſpreſſioni della lettera, la quale pare, che l' avverſario non abbia avvertito. -- Libertà, Eguaglianza -- „ Al „ cittadino vicario il cittadino Ferdinando „ Pignatelli chef di brigata = Cittadino, l' improviſa partenza delle truppe napoletane per „ la Puglia m' impediſce di ſolennizzare il „ mio matrimonio colla cittadina Renner con „ il tempo dovuto: vi prego dunque di combinare con il Parrocchiano per la maniera „ di farmi ſollennizzare tal ſacramento prima „ della mia partenza di domani al mezzo- „ giorno, e vi auguro ſalute e fratel'anza. „ Ferdinando Pignatelli „. La partenza fu ſciaguratamente a buon'ora la mattina.

(1) *Fol.* 3 *Atti del termine* : *ivi tanto depone il ſignor Zanga*.

da lui recati, e dalla Renner, per ſolennizzare il matrimonio. Si recarono infatti così l'uno, che gli altri prima *al palazzo* del principe poſto a Chiaja, indi al quartiere delle truppe, cui era addetto, per adempirne l' incarico (1). Or ſe queſti intendenti del proprio meſtiere non aveſſero ſeco recate le carte in regola, tra le quali il decreto in iſtampa, è da ſupporſi, che ſi foſſero preſtati alla contrazion del matrimonio? Ma vi è di più. Il decreto, *capiatur ſummaria informatio*, è ſottoſcritto, ed eſiſte (2): ma per uno ſtile inalterabile della curia arciveſcovile non ſi ſottoſcrive dal vicario, ad oggetto di evitare le frodi, tal decreto, ſe contemporaneamente non mette il ſuo nome al *liceat contrahere*, ed al decreto in iſtampa: dunque il decreto eſiſteva. Di tal pratica inalterabile della curia rendon ſicura teſtimonianza tutti gli attitanti di eſſa nella compilazione del termine (3).

Par-

(1) *Fol.* 13 *Atti del termine*, *& fol.* 33 *ad* 36. *Nel primo lo depone Zanga, ne' ſecondi lo depongono i ſacer doti* Dragone, *e Sorrentino attitanti della curia.*

(2) *Fol. . . Atti della curia.*

(3) *Fol.* 37 *ad* 50.

Partenza immediata del principe. Fatti posteriori:

SArebbesi nel dì 15 di maggio il matrimonio contratto, se l'onor militare non ne avesse con una immediata partenza distolto il principe Ferdinando. Erano al suo quartiere radunati e Zanga ed i preti della curia, allorchè il principe fece loro sentire, che era tempo di armi, e non di amori, e che la spedizione guerriera delle truppe napolitane già colá *radunate* raccolte lo frastornava *per allora* dalle nozze. Quindi lor disse di ritirarsi, e di raccontare alla sposa l'impensato accidente, e la inevitabile sospensione co' modi più placidi, e mansueti (1).

Accaddero d'indi in poi i più disastrosi tumulti nella città di Napoli: dovè il principe unitamente agli altri seguaci delle armi, e delle oppinioni de' prodi francesi rinserrarsi in S. Elmo, di là passò al bordo de' basti-

(1) *Fol.* 13, *&* 33 *ad* 36 *Atti del termine: Sono ivi le deposizioni di Zanga, di Dragone, e Sorrentino.*

menti ingleſi, quindi nel caſtel nuovo, donde infelicemente al palco, che terminò i ſuoi giorni. Prima però di rifugiarſi in S. Elmo, ei ricordandoſi della ſpoſa, che priva del padre e ſola ſarebbe rimaſta vittima degl'inſulti popolari, ſeco la conduſſe. Gli fu la Renner compagna di ſventure e di palpiti in S. Elmo: diviſe con lui gli ſtrazj e gli avvilimenti ſu' legni ingleſi, ove dopo le vilipeſe leggi della capitolazione furon buttati gl'infelici: fu dalle ſue braccia a forza diſtaccata, quando egli fu tratto in prigione nel caſtel nuovo. Ma a qual mai atterrito ſpettatore degli orrendi fatti del 1799 ſono oſcure ta' coſe, che la funeſta tragedia accrebbero della illuſtre famiglia di Strongoli? Chi fu, che non vide girar la città, e diſperata, ed incinta ſcorrer ſempre quelle ſale, ove morte ſi miniſtrava, l'infelice giovane Renner, tenera ſpoſa, e poi riconoſciuta moglie di Ferdinando Pignatelli, in unione della dolente madre la principeſſa Maſtrilli? Queſti fatti notorj, riconoſciuti in più lettere dallo ſteſſo Franceſco Pignatelli, non ſono meſſi in dubbio dall'avverſario (1). *Pro-*

(1) *Faccia* 10 *dell' allegazione di Pellegrini.*

Procura, e matrimonio contratto.

COnoſceva intanto Ferdinando Pignatelli, deſtinato alla ſcure, qual ſacro dovere lo ſtringeva a non laſciar macchiata colei, che ſe non le diſconveniva ne' natali, aveagli dato le pruove del più tenero amore. *Scriſſe* adunque dal fondo della ſua prigione, ove i maggiori riſchi s'incorrevano, e i più crudeli trattamenti in ſcrivendo, ſcriſſe tutto di ſuo pugno un mandato di proccura così concepito: *A dì 15 agoſto 1799 Io ſottoſcritto Ferdinando Pignatelli eleggo Paſquale Sanſone per effettuire per procura il matrimonio con Franceſchina Renner, avendo con eſſa anticipatamente data parola nella Parrocchia di Chiaja. Ed in caſo detto Paſquale Sanſone non poteſſe accettare detta procura, potrà egli eleggere altra perſona = Ferdinando Pignatelli confirmo come ſopra* (1). Penſi ogn' uom di buon ſenſo, ſe pervenuta tal carta nelle mani di colei, che incinta di Ferdinando Pignatelli vedea ſalvo il ſuo onore, ſalvo il pegno di amore, che portava nel ſeno, ſe fu ſollecita a renderla effi-

(1) *Fol.* 22 *Atti del termine.*

efficace. Prima però di moſtrare la datale eſecuzione, ſoffraſi un momento qualche rifleſſione ſulla procura.

Avea di già il governo de' Borboni addentato i beni di caſa Strongoli, e ne *stavan sicuri* del pieno dominio, quando Ferdinando Pignatelli, Mario, e Vincenzio eran detenuti per ribelli, deſtinati i due primi alla ſcure, l'altro all'eſilio; Franceſco Pignatelli col lor nemico uſcito via dal regno. Se in tale ſtato di coſe aveſſe voluto, e chieſto Ferdinando di rivelare per mezzo di carta ſolennemente formata, ch' egli avea nel ſeno di Franceſca Renner un figlio, che al grado di legittimo ſublimar intendea, da divenir poſſeſſore di tutt' i beni ſoggetti a maggiorato colla eſcluſione de' rei di leſa maeſtà, ſi ſarebbe per avventura permeſſo? Neceſſità fu dunque, e prodigio operato dall' amore, di affidare ad un foglio privato, ſcritto di proprio pugno, la ſua volontà, ed imporne la eſecuzione, ſerbando alla provvidenza il reſto. Come formare una proccura ſolenne, come eſeguirla Ferdinando Pignatelli, cuſtodito colla maggiore crudeltà, affidato all'orror di un criminale, dove ſolo larga copia di oro potea far penetra-

re

re ſcarſo alimento? Quel foglio adunque è tutto quello, ch' ei potè, e fece. Nè vi è contraddizione di eſſer olografo di Ferdinando Pignatelli, il di cui carattere è ſtato nel termine da' teſtimoni riconoſciuto (1). La parte avverſa potea produrre dimanda per la verifica del carattere, ma ſi è taciuta: anzi chiedendo io di aſſicurarlo per mezzo di perizia (2), mi ſi fece intendere, che non ſi quiſtionava ſulla di lui verità. E deve il S. C. rammentare, che l' avverſario in ruota altrettanto venne a conteſtare, quando vedendo io i magiſtrati impegnati a renderſi ſicuri di tal proccura, chieſi o di confeſſarſi ſcritta dal principe Ferdinando a Paſquale Sanſone, o di preſcriverſene la riconoſcenza.

Egli è vero, che ſi vede ella viziata nelle parole, *Paſquale Sansone*, che ſi ravviſano accomodate in *Raffaele Faraone*. Queſto però ſu un fatto del proccuratore dopo l'eſecuzione, che vi diè, il quale temendo anch' egli le conſeguenze funeſte de' rigori del 1799, ed eſſendo impegnata in quelle vicende la ſua famiglia

(1) *Fol.* 31.
(2) *Fol.* 183.

glia nel riſpettabile fratello ſignor Domenico, viziò il ſuo nome, ſtiracchiandolo ad altro, ma non in modo però, che non traluceſſe al di ſotto; *Paſquale Sanſone*. Del reſto che così nella proccura foſſe ſcritto, lo depongono concordemente lo ſteſſo Sanſone, il ſignor Luigi Arabia, il ſignor Domenico Gianſanti (1). Eſſi aſſicurano di aver veduta quella proccura nel rincontro del matrimonio, che andò a contraerſi, e di cui parlerò nel momento, e di aver veduto ivi ſcritto in luogo di *Raffaele Faraone*, che è la viziatura eſiſtente, *Paſquale Sanſone*.

Ciò premeſſo, ecco l' uſo, che ſe ne fece. Verſo la fine di agoſto del 1799 il proccurator Sanſone unitamente al ſignor Luigi Arabia, la ſignora Franceſca Renner unitamente al ſignor Domenico Gianſanti ſi recarono innanzi al paroco D. Natale de Vera in S. Gioſeppe a Chiaja. Era la notte, mentre rendevano mal ſicuro le ore del giorno un tal fatto. Sanſone moſtrò la proccura al paroco, ed a' teſtimonj, dopo fatte rinvenire le carte degli ſponſali e delle denunzie precedentemente

(1) *Fol.* 22, 29, *&* 69 *atti del termine.*

te ſolennizzate. Diſſe di volere in nome del principe di Strongoli Ferdinando Pignatelli ſpoſare Franceſca Renner ſecondo il rito del ſacro concilio tridentino. Franceſca Renner a tali accenti replicò di voler per marito il principe di Strongoli Ferdinando Pignatelli. Ecco ſtretto il legame. Il paroco dovea impartire la benedizione ſacerdotale, ma venendogli ſubito alla mente il timore d' incorrere l' indignazione della *giunta di ſtato* (nome terribile in quella ſtagione), ſe ſenza ſua permiſſione aveſſe unito in matrimonio un creduto reo di fellonia, non volle benedire, nè regiſtrare, nè laſciar dell' avvenimento memoria. Il procuratore però, e la Renner innanzi a' teſtimonj, ed al parroco la determinata loro volontà ratificarono di voler contrarre il matrimonio, ed intendere di averlo contratto. Il fatto in queſta guiſa accaduto è depoſto dal Sanſone (1).

Uni-

(1) *Fol.* 28. -- *In eſecuzione del ſopraſcritto ordine certifico, e fo fede io ſottoſcritto anche con giuramento e con animo di rattificarla tante volte, quantochè ſarà di biſogno, qualmente eſſendo ſtato ſempre amico, e confidente del*

Uniſona al Sanſone è la depoſizione del ſignor Ara-

del fu illuſtre principe di Strongoli D. Ferdinando Pignatelli venni incaricato, mentre trovavaſi il medeſimo arreſtato nel caſtello nuovo, e propriamente con carta de' 15 agoſto 1799 di ſpoſare la ſignora D. Franceſchina Renner, avendo con eſſa anticipatamente data parola nella parocchia di Chiaja. Per adempire a tale commiſſione ne prevenni la ſignora D. Franceſchina Renner, ed inſieme colla medeſima nella fine di agoſto, giacchè per la lunghezza del tempo non mi ricordo propriamente il giorno, mi portai nella parrocchia di S. Maria della Neve, oſſia S. Giuſeppe a Chiaja, ed avanti quel parroco D. Natale de Vero, dopo aver fatto trovare le carte precedenti de' ſponſali contratti per verba de futuro, *ſeu parola data, preſentai l' anzidetta procura dicendo di volere ſpoſare in nome del ſignor Principe di Strongoli D. Ferdinando Pignatelli, e qual di lui procuratore prendere per legitima ſpoſa, e colle ſolite parole di* vis & volo *la detta ſignora D. Franceſchina Renner. Ed a tale mia domanda ſeu volontà ſpiegata riſpoſe la detta ſignora D. Franceſchina Renner*

di

Arabia (1), ed all' una, ed all' altra quella del ſignor Domenico Gianſanti (2). Queſti po-

di voler prendere per ſuo legittimo ſpoſo il Principe di Strongoli D. Ferdinando Pignatelli anche colle anzidette ſolite parole di vis, & volo, *ed un tale noſtro ſcambievole conſenſo fu profferito avanti a D. Luigi Arabia e D. Domenico Gianſanti venuti in noſtra compagnia per eſſere teſtimonj del detto matrimonio. Ma il parroco D. Natale de Vero riſpoſe, che per poter dare la benedizione al matrimonio ſudetto doveva eſſere abilitato con permeſſo della Giunta di Stato, ſtante che la detta D. Franceſchina Renner voleva ſpoſare un uomo detenuto nel caſtello per cauſa di Stato; al che ſi ſoggiunſe tanto da me ſottoſcritto, che da detta D. Franceſchina, che noi intendevamo eſſere marito e moglie nell' anzidetto nome del Principe di Strongoli D. Ferdinando Pignatelli. E così ce ne andammo nelle riſpettive noſtre caſe con idea di ricorrere a chi ſi conveniva per farlo regiſtrare ne' libri. E dippiù fo fede, che eſſendo rimaſto preſſo di me il ſud-*

(1) *Fol.* 22.
(2) *Fol.* 89.

però, il Gianſanti, mentre nella ſede ſatta per ordine del magiſtrato tutto l'accaduto con giuramento aſſerì, ſi negò non pertanto di venirla a ratificare innanzi al conſiglier commeſſario, ma non ardì di ſmentirla. Perchè dunque? Eccolo: il general Franceſco Pignatelli gli avea incuſſo tanto timore, che il poveruomo pensò più alla propria ſalvezza, che a ratificar la ſede dianzi ſatta. Tanto eſibiſce un atto pubblico di notajo e teſtimoni, a mia richieſta formato (1). Io mi taccio, e laſcio ri-

---

ſuddetto mandato di procura a ſpoſare diretto a me ſottoſcritto Paſquale Sanſone, per giuſti miei fini nel meſe di ſettembre del detto anno 1799 *caſſai il nome di Paſquale Sanſone, accomodandolo col nome di Raffaele Faraone. Ed il tutto per eſſere la verità ec. Napoli li* 8 *novembre* 1801 *dottor Paſquale Sanſone certifico e fo fede come ſopra.*

(1) *Fol.* 71. *Atti del termine: Atteſto e fo fede io ſottoſcritto notajo, qualmente queſto preſente giorno li* 6 *luglio* 1807 *a richieſta dell'av-*

riflettere a chi legge: ma non ſo ſe nella cauſa preſente ſia di maggior momento la ratifica di Gianſanti, ſe foſſe ſeguita, o la ragione della ſua renitenza da lui ſteſſo manifeſtata. Ponderi ora il magiſtrato, con quali vedute debba la preſente cauſa riguardarſi.

Al-

---

l'avvocato D. Filippo Vecchione curatore del pupillo D. Ferdinando Pignatelli unitamente col dottor D. *Fedele Corteſe perſonalmente mi ſono conferito co' ſottoſcritti teſtimonj dal ſignor D. Domenico Gianſanti nella ſua caſa ſita nel fondaco lungo alla rua catalana n:* 12., *e nell'entrare del portone abbiamo ritrovato eſſo D. Domenico, che allora ſortiva dal medeſimo, ed avendolo D. Fedele fermato domandandogli in nome del ſignor D. Filippo in mia preſenza, e de' ſottoſcritti teſtimonj la cauſa, per cui non voleva ratificar la fede da eſſo fatta ſotto il dì* 16 *di febbrajo del* 1805 *ad iſtanza dello ſteſſo curatore Avvocato Vecchioni riguardo il matrimonio contratto da D. Franceſca Renner col defunto Principe di Strongoli D. Ferdinando Pignatelli in preſenza del paroco di S. Giuſeppe a Chiaja D. Natale de Vero, il medeſimo D. Do-*

Alle valide teſtimonianze già recate quella dee aggiungerſi del P. Stellati maeſtro di ſacra teologia, oggi paroco ne' vergini, per la cui bocca parla il defunto paroco de Vera. E' queſti il direttor di coſcienza della Renner, cui la infelice donna narrò tutto l'accaduto col paroco, e la negata benedizione. La esortò Stellati, perchè faceſſe benedire il matrimonio, eſibendoſi di andare a perſuadere il paroco perſonalmente. Lo fece in effetti, ma queſt' uomo fu ineſorabile, ſebbene aveſſe conteſtato a Stellati il fatto in quel modo avvenuto, che

menico ha riſpoſto, che per una tal fede da lui fatta baſtantemente ſi era inquietato con D. Franceſco Pignatelli attual Principe di Strongali, e che non poteva al preſente ratificar detta fede, per non cimentarſi la ſeconda volta col medeſimo, dovendo ognuno penſare alla propria quiete. Ed a richieſta di detto Avvocato D. Filippo da me ſi è formato il preſente atto. Ed in fede io notar Gaetano Martuſcelli di napoli richieſto ho ſegnato. Fedele Corteſe teſtimonio atteſto come ſopra ec. D. Nicola Negri teſtimonio atteſto come ſopra ec.

che io ho rapportato, e la perfezion del contratto (1).

(1) *Fol.* 15. *Atti del termine. In eſecuzione del ſopraſcritto venerato ordine fo fede io ſottoſcritto da ratificarla etiam cum juramento in ogni corte, luogo, e foro &c. quante volte ſarà neceſſario, qualmente eſſendo io antico conoſcente della ſignora Franceſca Renner, e Confeſſore anche della ſteſſa, verſo gli ultimi giorni di agoſto dell' anno* 1799 *ſi portò da me una mattina, che preciſamente non mi ricordo, la detta D. Franceſca, e mi diſſe, ch' eſſendoſi portata in compagnia di un tal Sanſone, il quale avea mandato di procura del Principe di Strongoli D. Ferdinando Pignatelli, e di due teſtimonj dal paroco di S. Giuſeppe a Chiaja D. Natale de Vera, queſti non avea voluto benedire, nè regiſtrare il loro matrimonio, dicendo, che voleva il permeſſo della giunta di ſtato; ma che tanto ella, che il procuratore aveano dichiarato in ſua preſenza, e de' teſtimonj di voler eſſer marito e moglie. Io la conſigliai a trovar il modo di far benedire il lor matrimonio ſecondo il rito della S. Chieſa Cattolica Romana, ed a pre-*

mu-

Altra teſtimonianza eguale a quella di Stellati vi è del ſacerdote Signor Giuſeppe d'Amore, che con Stellati ſi accompagnò. Ma coſtui dopo un atteſtato fatto per ordine del giu-

di-

mure della ſteſſa D. Franceſca le promiſi di portarmi perſonalmente dal poroco de Vera per cercare di persuaderlo. Ci fui in fatti dopo due o tre giorni ſuſſeguenti in compagnia del Sacerdote D. Giuſeppe d'Amore mio conoſcente, ma avendo parlato al paroco D. Natale de Vera, coſtui mi confermò il fatto nel modo dettomi da D. Franceſca, fu però ineſorabile a voler benedire e regiſtrare il matrimonio, dicendo, ch' egli non voleva paſſare un guajo, e ſenza il permeſſo della giunta non l'avrebbe mai fatto. Riportati queſta riſpoſta a D. Franceſca, che venne a prenderſela al mio confeſſionile nell' Arciveſcovado, e la conſigliai a far le lagnanze di queſta renitenza del paroco preſſo la curia arciveſcovile. Ma in ſeguito diſtolta eſſa D. Franceſca dall' aſſiſtenza alla cauſa di ſtato del Principe D. Ferdinando, ed indi dalla morte dello ſteſſo, quanto ella medeſima mi diſſe, non mandò ad effetto i miei conſigli, ed in fede &c. Napoli li 26 di giugno 1807. D. Gaetano Stellato fo fede come sopra.

dice eccleſiaſtico, dopo di averlo con giuramento ratificato innanzi al commeſſario, con una fede privata ſi diſdice, e dichiara di aver tutto conteſtato alle premure fattegliene da Stellati. Porta la fama, che un eccleſiaſtico autorevole nella curia di Napoli, avvocato del general Pignatelli in queſta cauſa, a tanto lo coſtrinſe. Ma ſe un uomo, che due volte depone uniformemente al coſpetto del giudice, dica il vero diſdicendoſi, lo conſideri il magiſtrato colle vedute della ratifica non fatta dal Gianſanti, chiaro comprendendo, che le pruove acquiſtate a pro del pupillo in tanta forza contraria, ſono una picciola parte di quelle, che avrebber dovuto raccoglierſi, ma che il timore, e il riſpetto han ſoffogate. Eſiſtono anche altre pruove del contratto matrimonio raccolte da' detti del dottor Vincenzio Magli (1) e del dottor Carlo Fiorillo (2), entrambi deponendo di averlo inteſo in tempi non ſoſpetti. Dietro queſta chiarezza dubiteraſſi ancora del fatto?

(1) *Fol.* 25 *atti del termine.*
(2) *Fol.* 55 *atti del termine.*

Il Principe Ferdinando Pignatelli morì conſapevole di aver contratto il matrimonio con Franceſca Renner.

FU dato da Franceſca Renner, come meglio per lei ſi potè, adeguato riſcontro al conſorte dell' eſeguimento della procura. Ricevè l' infelice una certa pace nel cuore, di tal che nell'approſſimarſi al fatale iſtante di perdere ſotto un ferro la vita, prima di ſalire ſul palco, rivoltoſi al ſuo riſpettabile confortatore, il padre teatino Franceſco Capecelatro gli diſſe: *Franceſca Renner è mia legittima moglie, io la laſcio incinta: a voi la raccomando, perchè la raccomandiate alla principeſſa mia madre: pago io mi muojo, ella in luogo del ſuo infelice figlio terrà lei ed il parto, che darà alla luce.* A queſte ultime veridiche voci d' uno ſventurato il fedele onorato depoſitario diè tutto quell'adempimento, che da ſe dipendea, e non ſolo alla principeſſa Maſtrilli madre del principe Ferdinando ne riportò il tenore, ma al coſpetto del magiſtrato è venuto perſonalmente ad atteſtare quanto a lui Ferdinando Pignatelli affidò.

Ri-

Riportai nella prima memoria le parole intere dell' atteſtato di Capecelatro. Avrà mentito Ferdinando Pignatelli vicino a paſſare in parte, ove ſolo il vero ha il ſuo regno? Avrà mentito un degno eccleſiaſtico, ſpecchio di eſemplarità, che neſſun fine potea proporſi la verità ad alterare? Se queſte coſe son così, mette queſt' ultimo fatto il colmo alla pruova del contratto matrimonio.

Ripulſa ad iſtanza del general Pignatelli.

HA creduto il general Pignatelli oſcurare le pruove da me a favor del pupillo acquiſtate col dimandar la *ripulſa* contro a' teſtimonj prodotti. E' giuſto di far parola prima di devenire all' analiſi della pruova contraria, delle aſſerte ragioni di ripulſa.

Aſpri rimproveri e negli articoli e nell' allegazione contro al teſtimonio ſignor Paſquale Sanſone. Si crede queſti dal general Pignatelli l'autore della chimerica (egli dice,) contrazion del matrimonio. Queſti fu da me ne' miei affari impiegato, proſiegue il general Pignatelli, amò una mia cameriera, che volle impalmare, io me ne diſeci. L'inimicizia contratta da Sanſone contro a me lo ſece riſolvere per nuocermi a sì diſperata intrapreſa. Qual forz' avrà nell' animo del magiſtrato il detto di un mio nemico? Ma più, continua l'avverſario, quanta affettazione ei non dimoſtrò, quando l'eſame innanzi al commeſſario ſu fatto? Venne tutt' i giorni, co' teſtimonj, cicalava in modo, che reſoſi ſoſpetto ſi ſece a mia iſtanza, e per ordine del commessario un atto dallo ſcrivano di ſiffatte procedure. Arabia non è egli

egli il grande amico di Sanſone, non abita in caſa del di lui fratello preſidente? Stellati poi moſtra da ſe, quanta poca fede meriti il ſuo atteſtato, qnando ſi dichiara conoſcente, e confeſſore della Renner. Che dirò di Capecelatro, ſoggiunge in fine, che non fu mai nè confeſſore, nè confortatore di mio fratello? Prima di giuſtificare l' illibatezza de' teſtimonj da me adoperati, mi ſi permetta avvertire chi ſono quelli che depongono in grado di ripulſa a favore del general Pignatelli. Il ſignor Gio: Felice Pennaſilico, che da avvocato e teſtimonio a un tempo iſteſſo depone per lo general Franceſco, e conſulta, fa *gl'informi* a' giudici per lui: il ſignor Franceſco Antonio Trimarchi, altro ſuo avvocato: dunque non ſoſpetti, ma intereſſati. Oltre a' documenti preſſo gli atti eſibiti (1) vi è la confeſſione dell' avverſario nelle ſue allegazioni, e v'è il fatto ora permanente. L' iſteſſo è da dirſi del ſignor Paſquale la Cattolica, e del ſignor Antonio *Sacconi*, l' uno chirurgo, l'altro medico ordinario del general Pignatelli. Gregorio Servillo, Giuſeppe Emboli, l'uno in

(1) *Fol.*

in qualità di razionale, l' altro in quella di notajo, ſono impiegati in caſa Strongoli, lo dice ciaſcuno nella propria depoſizione. Finalmente il P. D. Antonio Capecelatro è ſtato ſotto la direzione del dottor fiſico Biondi dì preſente maeſtro de' pazzi nella caſa degl' incurabili (1). Ecco i teſtimonj eſaminati a ripulſa: gli creda l' animo del giudice, ſe può. Oltre però la intrinſeca di loro ſoſpezione, i loro detti non reggono.

Si vuole Sanſone un nemico del general Pignatelli: crederà ognuno, che ſien provate minacce, detti incivili, fatti oſtili: niente affatto. Su di tal pretesa inimicizia neſſuno depone nè negli atti è dedotto quello, che le regole del dritto preſcrivono a provare, perchè ſia creduto taluno di altri nemico. Che abbia egli ſpoſata una decente giovine, ch' era in caſa di Pignatelli, ſarà un argomento della ſoſpezione di queſto teſtimonio? Quante coſe, non potrei io dire per giuſtificarlo! Direi, che Sanſone è un conoſciuto profeſſor legale, che di ſe non mai ha dato occaſione a querele: direi, che è il fratello del degno preſiden-

(1) *Fol.*

dente del tribunale ſtraordinario, oggì giudice di caſſazione, nella di cui caſa continuamente converſa, e dove la integrità del germano ſicuramente non lo ammetterebbe nel dubbio di una falſa depoſizione : direi, che è ſtato ſempre l'intrinſeco amico de' fratelli Strongoli, e che negli orrori *della inquiſizione di Vanni* egli gli ſalvò ; mille coſe io direi. Giuſtifichi però il Sanſone l'iſteſſo general Pignatelli. Dovea egli accoppiarſi con ſacro nodo alla eccellente ſignora, oggi ſua conſorte. Chi mai eleſſe a ſi delicato ufficio, e di tanta importanza? Quell' iſteſſo onorato procuratore, che il fu principe Ferdinando ſuo fratello deſtinò per congiungerſi colla Renner. Eſiſte preſſo gli atti ſede di tal matrimonio per mezzo di Sanſone contratto (2). Vi ſarà pruova dell' oneſtà di queſto teſtimonio, maggiore di quella, che ne da l' avverſario? La preteſa affettazione uſata dal Sanſone nell' eſame è un ſogno perfetto. I teſtimonj ſi eſaminarono innanzi al commeſſario ſignor conſigliere Giovannelli, quindi venivano nelle

(1) *Fol.*

(2) *Fol. 70. atti di termine.*

le ore pomeridiane in ſua caſa tre o quattro per volta. Il ſignor Sanſone vi fu più giorni, perchè non giunſe mai ad eſaminarſi: eſaminato che fu, non comparve per ombra (1). L'eſſerſi egli trattenuto a converſare o con gli altri teſtimonj, o con i difenſori della cauſa, niente forma di ſoſpetto, ſe gli atti di urbanità non vogliono eliminarſi, o ſe non ſi ſcriva, che più teſtimonj da eſaminarſi nella ſteſſa cauſa ſieno interdetti di profferir parola fra eſſi.

L'amicizia del ſignor Arabia col ſignor Sanſone ſarà ella un capo di ſoſpezione? Titolo così bello, e di cui ogni uom ben nato ſi pregia, avrà la marca di diſonore tra due individui adoperati a render teſtimonianza? Ma di grazia, andando il ſignor Paſquale Sanſone ad adempire nel 1799 un incarico così geloſo, quanto era quello di ſpoſar per procura un voluto ribelle, chi dovea condurre ſeco? un uomo, che non conosceva, un inimico? Atti così delicati ſi fanno ſempre in compagnia non di un amico, ma di un intimo amico. Vale l'iſteſſo per lo p. maeſtro Stellati. Qual legge ha mai preſcritto, ſe non il ca-

(1) *Fol.*

capriccio de' difenſori del general Pignatelli, che un direttor di coscienza, un confeſſore, non debba eſaminarſi nella causa della ſua penitente?

Quello però, che non è ſoffribile, è il detto del p. Antonio Capecelatro contro a ſuo fratello, il p. Franceſco. Vedeva il general Pignatelli, e vede di quanta conſeguenza è l'atteſtato del p. Franceſco Capecelatro: volea trovare un mezzo a debilitarne la forza. Ma chi deporre contro di un uomo di ogni eccezione maggiore? Un pazzo ſolo, e queſti fu il p. Antonio Capecelatro. Deporre contro al proprio germano è un tratto di pazzia intrinſeco nella coſa, ma deporre una menſogna è furore. Il p. Franceſco Capecelatro non fu nè confeſſore nè confortatore del principe Ferdinando Pignatelli? E' eſibita la particola del libro della *compagnia della giuſtizia*, donde ſi rileva, che vicino a morire il principe Ferdinando, non ebbe altro confortatore che il p. Franceſco Capecelatro (1).

Sprigionato dall' inſuſſiſtente *ripulſa*, dalla quale vie più la integrità de' teſtimonj a mia iſtanza eſa-

(1) *Fol.*

eſaminati traluce, e la verità de' loro detti ; io vado a far vedere, che il compleſſo della pruova contraria non è men debole della *ripulſa*.

Pruo-

Pruova contraria.

Soffra il magiſtrato in una cauſa, dove de' pruova è in buona parte ripoſta ne' detti la teſtimonj, ſoffra la noja, che io devo neceſſariamente recargli, nell' eſame analitico degl' individui ammeſſi a far teſtimonianza in contrario. Uno degli eſaminati è il notajo Raffaele Servillo: egli è sospetto per eſſer il fratello germano del signor Gregorio, razionale del general Pignatelli. Io non ho bisogno di citar documenti, mentre nella maggior parte i testimonj dicono la loro qualità nella propria deposizione. Al tenente signor Nicola Staiti non può prestarsi fede in questo giudizio: egli è addetto al reggimento di cavalleria, cui è comandante il signor Vincenzio Pignatelli, fratello del general Francesco (1). Di questi è attual maestro di casa Vincenzio Gentile, e per conseguenza ſoſpetto. A Gentile appartengono Marianna Piattini in qualità di figliastra, Pietro di Vito in qualità di genero, Carlo Perrone in qualità di compadre. Tommaso di Lieto è un antico cameriere de' fratelli Pignatel-

(1) *Fol.*

telli. Il signor Raffaele Pennasillico è il germano dell'avvocato del principe, ed avvocato in questa causa, signor Gio. Felice, al di cui studio anche assiste il signor Luigi Nobile. Il signor Niccola Pignatelli è il figlio naturale del defunto principe Salvatore Pignatelli: egli riceve la sua sussistenza immediatamente dal generale signor Francesco. Il defunto generale signor Gioseppe Fonseca, qualunque fosse il suo merito, sicuramente stette un tempo attaccato al generale Pignatelli da soprintendente a' di costui beni in Aversa, ricevendone mensuale salario. Questo in accorcio è il quadro della maggior parte de' testimonj: gli altri o depongono fatti, che per nulla non han che fare alla causa, o inverosimili, e mendaci, come dimostrerò nell' incaricarmi della pruova dell' avversario. Questa può ridursi a tre rubriche, che partitamente anderò analizando.

I. RUBRICA DELLA PRUOVA CONTRARIA.

Il principe Ferdinando Pignatelli non ebbe mai volontà di spoſare la Renner.

QUalcheduno de' teſtimonj ha avuto la bizzarria di deporre, che il principe Ferdinando fu ſempre alieno da ſtringerſi in nodo conjugale: ſono eſſi per l'appunto Vincenzio Gentile e 'l ſignor Niccola Pignatelli. Su di quale certezza abbiano queſti, per altro ſoſpettiſſimi teſtimonj, depoſta la deciſa volontà del deſunto principe, è ignoto: del reſto l' eſſere il principe invaghito della Renner non era una ſufficiente cagione da negarſi a qualunque matrimonio? Ma nè anche colla Renner volle contrarlo, aſſume il general Pignatelli: difatti quando a' 14 di maggio del 1799 egli congedò i preti della curia venuti per la contrazione del matrimonio, non ne diede un controſegno manifeſto? E ſe anche foſſe ſtato impedito dalla partenza repentina di quel giorno, ei ritornò di breve: perchè non impalmò dopo la Renner?

Or ſe un uomo, per quanto ſi voglia ſtupido

o negligente ; penſi di far nozze nel momento, in cui va a batterſi col nemico , lo decida chiunque ha buon ſenſo. E quando anche foſſe il principe Ferdinando ritornato dopo otto giorni dalla ſua ſpedizione , vale a dire a' 22 di maggio ; come poteva aver penſiero a ſpoſare ne' continui tumulti della città, e del regno? Dovrebbe ognuno dalla ſua memoria cancellare, ſe foſſe poſſibile, in quale orribile ſtato fu la città di Napoli verſo la fine di maggio ed i principj di giugno del 1799. Finchè ſarà indelebile nell' animo de' cittadini napolitani l' aſpra memoria di quelle vicende, ſarà ognuno perſuaſo, che quell'epoca non era adatta ad andare a nozze, ſpezialmente per chi rappreſentava da attor principale in quella tragica ſcena. Ma che vado io rintracciando ragioni? La lettera ſcritta al vicario dianzi rapportata non è ella un monumento innegabile della deciſa volontà del principe a ſpoſare la Renner? Il ſignor Zanga coadjutore in S. Gioſeppe a Chiaja, di cui tanto ſi loda il general Pignatelli, non depon' egli, che fu chiamato dal principe per contrarre il matrimonio ? Or contro a fatti permanenti che poſſon valere le congetture?

II. RUBRICA DELLA PRUOVA CONTRARIA.

Confeſſioni tacite ed eſpreſſe di Renner.

MOlta parte di ſua ragione il general Pignatelli va a rintracciare negli argomenti tratti da volute confeſſioni non meno tacite, che eſpreſſe della ſignora Renner. Egli ragiona così. Morto in settembre del 1799 mio fratello Ferdinando, la principeſſa Maſtrilli mia madre reſemi per lettere conſapevole, che io era rimaſo primogenito: la coſtituii vicaria generale: ella fece a mio pro interporre preambolo e ſpettanza colla pruova di non eſſervi figli legittimi e naturali del defunto Ferdinando: la Renner era in caſa di mia madre, ella ſapea tutto ciò, e ſi tacque: non avrebbe ſicuramente taciuto chi era legittima moglie. Dopo la pace di Firenze io ritornai in Napoli, fui accolto in caſa di mia madre, coabitai colla Renner: ella in me riconobbe il principe di Strongoli. Renner diede alla luce un figlio, che fece ſcrivere al batteſimo in un modo irregolare: dopo molti anni, e ciò che è più da conſiderarſi, dopo la morte del paroco ſignor Natale de Vera, adì

la curia arciveſcovile per far correggere la particola del libro batteſimale, dove era ſcritto: *Ferdinando Pignatelli figlio di Franceſca Renner e di Ferdinando Pignatelli, com'eſſa dice*. Ma pure aſſerì ella nella curia il contratto matrimonio? Anzi ſolennemente due volte dichiarò, che le ſue nozze col principe Ferdinando non avean potuto *ſolennizarſi ſecondo il rito della chieſa per la circoſtanza de' tempi*.

Prima di riſpondere più da vicino a queſto nembo di oppoſizioni, fia bene rilevare, che la ſcrupoloſa coſcienza della principeſſa Maſtrilli, ſignora meritevole di ogni riſpetto per le eccellenti qualità, di cui è fornita, la induſſe ſempre a credere dietro ineſperti conſiglieri, che il matrimonio mancante della benedizione ſacerdotale foſſe non valido, e men religioſo matrimonio: nè deve recar meraviglia, che così penſi una donna, ſe anche coloro, che ſon verſati nella ragion canonica hanno erroneamente penſato qualche volta nello ſteſſo modo. E foſſe piaciuto al cielo, che qualche avvocato della Renner non aveſſe avuto egualmente ſiffatta irregolare oppinione! La ſignora Renner era in caſa della principeſſa Maſtrilli,

da

da lei benignamente accolta, da lei generoſamente trattata: era queſta ſignora l'unica face nelle ſventure ſue. Potea Renner, donna finalmente anch'eſſa, moſtrare in faccia alla ſua benefattrice tanto eſatta in materia di religione, una contraddizion manifeſta in coſa così delicata, per acquiſtare un concetto di miſcredente, e perdere ad un tratto e benefizj, e reputazione?

E che ſia così, ſino a che la principeſſa Maſtrilli credè, che il matrimonio tra la Renner e ſuo figlio aveſſe ricevuto la benedizione ſacerdotale, ſempre come moglie riguardolla, e tal carattere le diede. Valida pruova di ciò è quanto accadde in aprile del 1800, quando fu dato alla luce il piccolo Ferdinando Pignatelli. Chiamò la principeſſa il paroco ſignor Vincenzio Aprea, che dovea conferire il batteſimo all'infante, ed a lui diſſe: *queſti è figlio di Franceſca Renner e di Ferdinando Pignatelli conjugi*, e così ne diſteſe il cartellino, che timido paroco non volle poi eſeguire. Ecco ciò che egli ſteſſo ne atteſta: *A dì* 22 *aprile* 1800 *fui chiamato in caſa della ſignora Principeſſa Strongoli Maſtrilli, la quale mi diſſe, che eſſendo portorita in ſua caſa di*

un maſchio D. Franceſca Renner, che eſſa credea moglie del quondam ſuo figlio D. Ferdinando Pignatelli, aveſſi regiſtrato il batteſimo di detto fanciullo nel libro de' batteſimi colla particola conjugi, atteſo credea eſſa principeſſa ſpoſati tra loro il detto qu. D. Ferdinando Pignatelli e D. Franceſca Renner: io riſpoſi volerne pigliar conſiglio da' miei ſuperiori: di fatti così feci, e queſti mi ordinarono, che aveſſi regiſtrato, figlio del quondam D. Ferdinando Pignatelli e D. Franceſca Renner, come eſſa dice (1).

Ecco il momento, in cui cominciò nell'animo della principeſſa Maſtrilli quel dubbio, che fece creder la Renner non giuſta moglie, e queſto è quel dubbio, che o perſuaſe, o illuse la Renner, o le annodò la lingua nelle ſue aſſerzioni. Ma v' è di più: nello ſteſſo giorno, in cui la Renner in caſa della principeſſa, e al suo cospetto dicea non *ſolennizato il matrimonio ſecondo il rito della chieſa*, nello ſteſſo giorno, fatto il decreto della correzione del libro batteſimale, deduſſe bentoſto (perchè allora potè parlar ſola) di non voler recar pregiudizio a' dritti ſuoi, qual giuſta

(1) *Fol. 68. a t. Atti del termine.*

ſta moglie, e a quelli del pupillo, qual legittimo figlio di Ferdinando Pignatelli. Or che pro ſi trarrà da' detti della Renner?

Ma infine le voci della principeſſa Maſtrilli conſiderate come ſi vogliano, le confeſſioni di Renner preſe in quell' aspetto, che più torni a grado, recheranno mai alcun danno al pupillo contro al fatto permanente? Io coſtui difendo, ed ho il dritto di rammentare al magiſtrato, che egli non può eſſere pregiudicato nè dalle voci dell' avola, nè dalle aſſerzioni della madre.

III. Rubrica della pruova contraria.

Congetture eſcluſive del matrimonio.

IL general Pignatelli non può aver certamente la pruova negativa: egli dunque s' ingegna di andar raccogliendo delle congetture, le quali faccian conchiudere, che non ſi ſia contratto il matrimonio. Oltre di quelle, che ho combattute finora, ſe ne ſono aſſunte delle altre. Già congetture contro al fatto non reggono: ma veggaſi pure coſa eſſe ſono. Molti di quegli eccellenti teſtimonj adoperati dal general Pignatelli depongono, che Paſquale Sansone diſſe ſovvente, che il matrimonio tra la Renner e il principe di Strongoli non fu contratto. Preſcindendo dalla qualità di queſti teſtimonj ſoſpettiſſimi, mettono eſſi in bocca del Sanſone parole contrarie al fatto, e alla di lui depoſizione. Se Paſquale Sansone ha depoſto, che egli ſi recò dal paroco colla Renner, e co'teſtimonj, come ſia poſſibile, che egli abbia detto il contrario agli amici del general Pignatelli? Sanſone è provato un falſario? Anzi la di lui buona condotta lo mette al di ſopra di ogni eccezione:

nel

nel concorſo adunque di teſtimonj, che depongono di aver inteſo da Sanſone, e della depoſizione di Sanſone, uomo probo, che ad eſſi contraddice manifeſtamente, a quale delle due teſtimonianze il giudice preſterà fede?

Si dice da' contraddittori: il matrimonio tra la Renner, e Ferdinando Pignatelli non è regiſtrato, anzi la Renner ha taciuto per tutto il tempo, che viſſe il paroco de Vera, il quale potea ſmentire la cabala, che ſi è inventata. Ed io riſpondo: ſe il matrimonio foſſe regiſtrato, noi saremmo fuori di controverſia: se il paroco foſſe vivo, ed anche contraddiceſſe alle aſſertive della Renner, del Sansone, e degli altri teſtimonj, ciò non oſtante la pruova del matrimonio ſi ammetterebbe. Nè il regiſtro, nè i libri, né la contraddizione del paroco (figuro la ipoteſi più favorevole al general Pignatelli) annullerebbero la pruova di eſſerſi il matrimonio contratto. Mi riſerbo di recar le dottrine ſu di ciò. Che la Renner poi ſi ſia taciuta, è effetto di quella circospezione, di quella illuſione poſtale nella mente, che non ci è matrimonio dove non v'è benedizione. Ma ſiamo sempre là: il ſilenzio, o l'aſſerzione contraria della madre, poſ-

poſſono far pregiudizio al figlio? Fingaſi un momento, che non ſi tratti ora queſta cauſa negli anni della impubertà di Ferdinando il piccolo, che appena ha compito l'ottavo anno: ſuppongaſi, che la madre ſi abbia taciuto per luſtri interi: giunga Ferdinando Pignatelli all' età maggiore, ed introduca il giudizio della sua legittimazione: gli farebbe oſtacolo allora il ſilenzio della genitrice?

Ma il matrimonto, se anche è contratto, dice il general Pignatelli, è un matrimonio clandeſtino, perchè non vi eran più denunzie, ſcorſi tre meſi: il paroco dovea farne le sue lagnanze alla curia, come il rito richiede: tali lagnanze non eſiſtono. Ma chi ha detto mai al general Pignatelli, che le denunzie dopo tre meſi non son più valide? I preti della curia, che egli ha fatti tutti eſaminare per far deporre le qualità della proccura a ſposare, avrebbero potuto più regolarmente esaminarſi ſu di queſto *articolo*, ſe cioè fatte le denuncie, e scorſi tre meſi senza contraerſi il matrimonio, ſia neceſſario di replicarle per eſſer valide, o ſolenne il matrimonio. Siccome però i preti non avrebbero potuto deporre ſiffatto errore, così ſi son fatti tacere. Il ma-

matrimonio clandeſtino poi non è quello, che il general Pignatelli, ed i ſuoi difensori immaginano. Io da quì a poco ne darò un breve dettaglio.

Siegue a contraddire il general Pignatelli. La procura a ſpoſare dev' eſſer fornita delle seguenti condizioni: I. Dev' eſſer fatta per atto pubblico: II. Non dee contenere facoltà di ſoſtituire: III. Dev' eſſer fatta colla deſtinazione di un dato tempo a contrarre: IV. Deve accettarſi dal procuratore: V. Deveſi dalla curia interporre la permiſſione. Sono ſu di ciò esaminati tutt' i preti della curia, che depongono uniformemente. Si contentino eſſi però, che io risponda colle autorità de' più accurati canoniſti sulle condizioni della procura, e colla diſtinzione fra' tempi torbidi, e i tranquilli, dopo di avere scorsa l'ultima oppoſizione del general Pignatelli.

Il paroco de Vera (queſti aſſume) era un uomo nella sua decrepita età acciaccato da mali, che niente faceva degli uffici parocchiali: in tutto ſi fidava al coadjutore Zanga. Queſti non mai vide nè Renner, nè Sansone per la contrazione del matrimonio: queſti non mai intese dal paroco, che Renner e Sansone

ſi

ſi foſſero innanzi a lui recati. Aggiungaſi, che tutt'i cherici della parocchia conteſtano di non aver mai veduto Renner e Sansone, nè di averlo dal paroco inteſo. Finanche due donne coabitanti col paroco ſi sono esaminate, che sulla inazione dello ſteſſo, e sul di lui ſilenzio in quanto all' accaduto matrimonio concordemente depongono.

Or che sarà, se io dimoſtro al S. C., che Zanga, i cherici della parocchia, e le domeſtiche sono mendaci? Mi portai personalmente ad esaminare i libri parocchiali per vedere, se tra agoſto e settembre del *1799* aveſſe il paroco de Vera usato alcun uffizio di sua incumbenza. Rinvenni una quantità di batteſimi e matrimonj celebrati da lui personalmente, ne traſſi quattro ſedi, le quali eſibiscono, che a' 25 agoſto *1799* egli aſſiſtè ad un matrimonio, ad un altro a' 14 di settembre, l'iſteſſo a' 15 di quel mese, ed a' 22 di ottobre a un altro (1). Dov'è dunque la inazione del paroco? Ma niente egli diſſe a' cherici, a Zanga, alle domeſtiche: è cosa regolare. Se temeva i rigori della *giunta di stato* fatta ſpa-

(1) *Fol.*

spaventevole nell'epoca del 1799, consideri ognuno, se avesse voluto palesare un segreto, che dimostrava la sua debolezza, e lo esponeva ad una immaginata denunzia.

Questa è la pruova, son questi i ragionamenti, e le congetture, sulle quali il general Pignatelli crede di escludere un matrimonio contratto innanzi alla chiesa, e di togliere all' infelice figlio del suo fratello beni, onori, e stato. Non pare però, ch' egli sia giunto ad oscurare la verità di un fatto, che a dimostrazioni molto solide è affidata. Esiste la procura, esiste la confession del defunto principe Ferdinando, scritta l'una, profferita l'altra in tempi non sospetti: esse forniscono al magistrato non dubbiose ombre del matrimonio contratto, ma un lume sicuro, quando sciolte da ogni vizio, che potrebbe lor nuocere, se fossero nate in epoca sospetta, vanno ad unirsi alle pruove prodotte dopo la contestazione della lite. Oh! se la scarsezza del tempo non ne stringesse in modo, che mi mette nella dura circostanza di scrivere ciò, che tocca semplicemente i confini dell'indispensabile a dirsi, ho! e quante ragioni anderei dalle viscere della cosa rilevando, che più mostrerebbero al S. C. la insussistenza

di

di quell'impaſto di argomenti, che per l'avversario in lunga allegazione ſi è proccurato di formare. Son però tranquillo, che ove agio manca, e talento; la penetrazione, la intelligenza, la imparzialità degli ottimi giudici, da' quali sono preſſato che ſia la causa decisa, perfettamente suppliscono. Io vado innanzi frattanto ad accennare alcune maſſime di dritto, che già nello scorrere brevemente la pruova contraria mi son propoſto.

Principj di dritto.

La benedizione, il conſenſo, il regiſtro ne' libri del paroco non ſono dell' eſſenza del ſacramento.

QUeſte dimoſtrazioni a dir vero sembreranno inopportune dinanzi al tribunale del S. C., che della sola eſiſtenza del contratto conosce, non già della validità del ſacramento, giuſta la diſtinzione ricevuta fra noi: ma perchè vegga lo ſteſſo magiſtrato, che in tutte le parti è al pari del fatto il dritto evidente, percorrerò volentieri, ma rapidamente, i vaſti campi da' teologi, e da' canoniſti occupati.

Prima dell' ultima ecumenica radunanza della chiesa cattolica, come quaſi tutte le altre parti della disciplina, era incerta la norma de' matrimonj: quindi i matrimonj presunti, le mogli più, o meno ſolenni, e quelle tante diſtinzioni, che le leggi imperiali de' primi secoli della chiesa, nelle collezioni teodoſiana e giuſtinianea inſerite, ne dimoſtrano. Ma il tridentino volle darvi una sola, e ſtabile forma. Quindi dopo di averla nella seſſione XXIV enunziata, così nè vieta altrimenti la contrazione: *Qui aliter, quam præſente Parocho, vel alio Sacer-*

cerdote de ipſius Parochi, vel Ordinarii licentia, & duobus, vel tribus teſtibus matrimonium contrahere attentabunt, eos S. Synodus ad ſic contrahendum omnino inhabiles reddit, & hujuſmodi contractus irritos, & nullos eſſe decernit (1). La ſola presenza del paroco adunque, e de' teſtimonj volle il concilio neceſſaria alla valida contrazione del sacramento: in modo tale, che lo ſtorico Pallavicino ſcrive apertamente, che *i padri del concilio non vollero, che il paroco con altro vi doveſſe concorrere, che col miniſtero eziandio forzato degli orecchi, e degli occhi* (2). La ragione n' è chiara, dacchè nel matrimonio la materia e la forma del ſacramento ſono coſtituite dallo ſteſſo contratto, ed i miniſtri ſono gli ſpoſi. Così S. Tommaſo: *in illis ſacramentis, quæ habent effectum correspondentem humanis actibus, ipſi actus humani ſunt loco materiæ, ut accidit in pœnitentia, & matrimonio* (3). Ed altrove l'iſteſso meraviglioſo ingegno parlando preciſamente della benedizione: *Verba, qui-*

(1) *Trident. Seſſ. XXIV. de reformat. matrim. Cap. I.*

(2) *Pallavic. iſtor. del concil. lib.* 11. *cap.* 8.

(3) *S. Thom. Part. IV. Diſt.* 42. *q.* 3. *n.* 2.

quibus conſenſus matrimonialis exprimitur, ſunt forma hujus ſacramenti, NON AUTEM BENEDICTIO, QUÆ EST QUODDAM SACRAMENTALE (1). Quindi ebbe a dire il ſommo pontefice Lambertini: *Soli contrahentes ſunt illorum mente miniſtri matrimonii, quod proinde neceſſario ab illis conficitur, ſimul ac validum inter ſe ineunt conjugii contractum* (2).

Su di queſte inconcuſſe verità la ſcuola tutta de' canoniſti conchiude a favore del noſtro aſſunto. Il Ferrari nella ſua biblioteca canonica dopo di aver lungamente diſſertato, confutando coloro, che in piccola parte ſi allontanaſſero da tanta evidenza, reaſſume la quiſtione in queſti termini: *Miniſtri tamen ſacramenti matrimonii proprie ſunt ipſimet contrahentes, quilibet partialis, uterque totalis, unde ſicut dicit S. Doctor*, BENEDICTIO SACERDOTIS NON EST FORMA SACRAMENTI, *nec ipſe miniſtrat ſacramentum, cum non concurrat per aliud* (3). Ed il noſtro canoniſta Verde. *Quale*

 pet-

(1) *Idem in d. P. 4. diſt. 26. quæſt. 2. art. 1.*

(2) *Benedict. XIV. de Synod. Dioceſ. Lib. 6. Cap. 6.*

(3) *Ferrar. bibliothec. verb. matrimonium n. 28.*

peccatum, ſi parochus omittat verba, ego vos conjungo in matrimenium &c.? veniale, quia transgreſſio in re levi; verba namque Tridentini ſeſſ. 24. de reformat. matrim. leve præceptum inducunt, NEC ILLA VERBA TANGUNT ESSENTIAM SACRAMENTI (1).

Da queſta prima dimoſtrazione quaſi per legittima conſeguenza diſcendono le altre due, cioè che il conſenſo del paroco, del pari che la deſcrizione ne' libri parocchiali, non appartengono alla validità di queſto ſacramento: concorrano tali requiſiti, o manchino, ſarà lo ſteſſo. *An Parochus præſens debeat conſentire & adprobare nuptias?* (è l'iſteſſo canoniſta Verde) *Nega: Boſſius de matrim. cap. 1. n 35 in fin. Nam tridentinum tantum exigit præſentiam moralem proprii parochi, quæ eſt etiam in illo, qui invitus eſt præſens, & non approbat, quæ aguntur, etiamſi aures obturet, oculos claudat; nam intelligit quod agitur eo ipſo, ac reluctans adſtat . . . Non enim parochus, vel teſtes in matrimonio ineundo debent eſſe rogati, ſed*

(1) *Verde Inſt. canonic. Tit. XII. de matrim. n.* 4036.

ſed ſufficiunt ſi caſu, vel etiam coacti ſint præſentes. Sanchez 3. de matrim. diſp. 39. n. 6. Guttierez de matrim. 69 n. 9 (1).

Se ciò del conſenſo, e della approvazione del paroco, molto più ſarà da dirſi l'iſtesso per lo regiſtro mancante. Il Cardinal De Luca aſſorbiſce tutta la controverſia in poco : *Illud ia primis receptum eſt, ut non omnia, quæ in conciliari decreto ad ſeſſ. 24 de reformat. matrim. continentur, redoleant formam præciſam, cujus non implementum ex decreto irritante actum vitiet, ſed forma, cujus omiſſio actum vitiat, & in qua decretum annullativum cadit, ſolum conſiſtit in præſentia, & interventu proprii parochi, vel alterius de ipſius, vel de ordinarii licentia, & duorum teſtium. Reliqua vero continent opportunas quidem, nimiumque laudabiles proviſiones, quæ tamen non respiciunt formam, ideoque eorum non implementum perfectioni, ac validitati matrimonii non præjudicat, ut præſertim ſunt denunciationes. Idemque circa non implementum confectionis, vel retentionis libri, vel DESCRIPTIONIS MATRIMONII, quoniam male quidem parochus agit id negligendo, non ta-*

(1) *Verd. loc. cit. n.* 4058.

men id præjudicat validitati matrimonii, minusque facultati illud probandi per teſtes, VEL ALIAS SPECIES PROBATIONIS, CUM NEGLIGENTIA parochi præjudicare non debeat partibus, earumque jus tollere (1). Anzi l'iſteſso autore ne avverte, che ſe anche il paroco nieghi il contratto matrimonio, pur tutta volta può queſto provarſi co' teſtimonj, o in altro modo equipollente: *Non debet enim a parochi affirmatione, vel negatione id pendere, ad inſtar eorum quæ in his quoque terminis habemus ſuper ejusdem parochi negligentia, vel malitia non regiſtrandi actum matrimonii in libro . . . . quoniam non eſt exinde præcluſa via illud probandi per alias ſpecies probationis* (2). *Iſta probatio favorabilis eſt, itaut etiam per teſtes conjunctos, vel alias imperfectas ſpecies probationis pro facti qualitate fieri valeat* (3). *Favore matrimonii receptum eſt, ut etiam teſtimonium parentum vel conjunctorum admitti debeat .... Magna enim differentia eſt inter caſum, in quo agatur de matrimonio deſtruendo*

(1) *Card. de Luc. in adnotat. ad Sacr. Conc. Trident. diſc. 26 n. 4*

(2) *Idem de matrim. part. 2 diſc. 16*

(3) *Idem ad S. C. Trid. diſc. 26 n. 5*

endo, vel e converſo de eo ſubſtinendo. Primo enim casu requiruntur magis rigoroſæ & exactæ probationes, in altero autem SUFFICIUNT LEVIORES, AC ETIAM IMPERFECTÆ, ET ADMINICULATIVÆ INSIMUL CONIUNGENDÆ (1).

In queſta ultima dottrina del de Luca ſta spiegato nettamente quel, che a me incumbe, e ciò, che far dovrebbe il mio avversario. Io ſoſtengo il matrimonio, e ſe aveſſi prodotte pruove imperfette, pure per lo matrimonio dovrebbe giudicarſi: egli chiede dichiararſi non eſiſtente, quindi gli fa d' uopo una pruova netta, rigoroſa, ſtringente. Chi di noi due ha più adempiuto le parti, che riſpettivamente ci convengono? Egli per diſtruggere un matrimonio ha recato detti inconcludenti di perſone di ſua dipendenza e ſoſpette, io ho recato teſtimonj d' ogni eccezione maggiori, e documenti. Quindi conchiudo collo ſteſſo de Luca: *Clarius vero & extra dubitationem, dum dicta probatio ſatis bene adminiculata remanebat, tum ex ejusdem viri confeſſione*, (è queſto l' at-

(1) *Idem de matrim. diſc. 2 n. 13*

teſtato di Capecelatro), *tum etiam ex ſubſequuta cohabitatione* (la dimora in S. Elmo, e ſu' bastimenti ingleſi), *& tractatu* (il trattamento ſu di tutto il parentado, lo è tuttavia della principeſſa Maſtrilli, avola, e ſuocera), *ac etiam ex præcedentibus* (ſponſali, pubblicazioni, lettere del principe Ferdinando) (1).

Condizioni della proccura. Matrimonj clandeſtini.

MA il matrimonio fu men giuſto, dice il general Pignatelli, perchè mancò di ſolennità la proccura a ſpoſare. Ma, Dio ſommo, chi non ſa, che ſe anche men ſolenne foſſe ſtata la proccura, purtuttavia perchè ſcritta in diſgraziati tempi da un infelice avvinto in catene, tutte le ſolennità contiene, quando è ſcritta da lui, e della ſua volontà non ſi quiſtiona? Chi non sa, che la malagevolezza de' tempi tutte le pubbliche forme di qualunque atto aſſorbe, non eſcluſo il teſtamento, che di tutti è il più ſolenne? Ma queſte ſognate ſolennità nè tampoco ſono in tempi agiati richieſte.

Ha

(1) *Idem ibidem.*

Ha voluto il general Pignatelli far deporre da' preti della curia certe immaginarie condizioni per la proccura a ſpoſare. Senta egli però dagli accurati canoniſti, quali debbono eſſere queſte condizioni. Il Ferrari: *Conditiones neceſſario ſervandæ in matrimonio contracto inter abſentes per procuratorem ſunt ſequentes. Prima eſt, quod procurator habeat a ſuo principali mandatum ſpeciale ad contrahendum matrimonium: ſecunda quod procurator mandatum illud exequatur per ſe, & non per ſubſtitutum, niſi ſpecialis ad ſubſtituendum alium fuerit ei conceſſa facultas a ſuo principali: tertia quod eo tempore, quo procurator contrahit, ejus poteſtas non ſit revocata a ſuo principali, nequidem tacite: quarta quod determinetur ſpecifice in mandato & commiſſione cum qua perſona ſit contrahendum, quia non ſufficit clauſula contrahendi cum quacumque: quinta quod procurator ſeu mandatarius non excedat ſubſtantialiter mandatum, ſeu limites mandantis: ſeptima quod poſt publicationem concilii tridentini procuratores perſonarum principalium nomine contractum ineant coram parocho & duobus teſtibus* (1). Le iſteſſe iſteſſiſſime condi-

(1) *Ferrar. in Bibl. Canon. verb. matrimonium num.* 35.

zioni il Verde : *Requiſita ad valorem connubii per procuratorem communiter numerantur quinque. Primum ut mandatum ſit ſpontaneum : ſecundum ut mandatum verum, ſpecialiſſimum ad contrahendum matrimonium a certa cum certa perſona in individuo mandato expreſſa ; tertium ut procurator alios non ſubſtituat : quartum ne mandatum ſit revocatum expreſſe vel tacite ; quintum ne procurator excedat fines mandati* (1). Chi farà quì autorità nell' animo del giudice , i preti della curia , o la dottrina de' canoniſti ?

Ma cerca ſoſtenere al manco l'avverſario , che il matrimonio fu clandeſtino , ciò che nulla già detrarrebbe alla ſua validità . Nondimeno anche quì s'inganna a partito . Lo dica matrimonio meno ſolenne, sì: ma clandeſtino, mentre ſon precedute le pubbliche denunzie, mentre il paroco fu preſente , è un errore. Odaſi il Gonzalez : *Duas aſſignant theologi & Canoniſtæ clandeſtinitatis ſpecies , prima quando matrimonium contrahitur parocho abſente , ſecunda vero , quando illo præſente , ſed culpabiliter , non præmiſſis denuntiationibus in Eccleſia ; quæ clandeſtinitatis ſpecies in eo differunt , quod prima tan-*

(1) *Verde de ſacram. matrim. tit* 12. *n.*3511.

tantum cauſat nullitatem matrimonii: in eo autem conveniunt, quod utraque dicitur odioſa, & reſtringenda quoad fieri poteſt. Ceteris autem ſolemnitatibus omiſſis, non clandeſtinum, ſed minus ſolemne appellatur matrimonium (1).

L'avverſario, il quale chiama matrimonio clandeſtino quello tra la Renner e Ferdinando Pignatelli, fra quale delle due ſpecie l'include? In quella, dove il paroco non è preſente? ma è dimoſtrato, che il paroco vi fu. In quella, dove mancano malizioſamente le pubblicazioni? ma di queſte n'eſiſte valido documento. Dunque il matrimonio non fu clandeſtino.

Pre-

(1) *Gonzal. in cap. I. ſub n. II. de deſponſat. impuber., & in cap. cum inhibitio num. 6. de clandeſt. deſponſ.*

Preſunzione a favore del figlio.

Giacchè quaſi involontariamente ſon diſceſo a trattar della pruova neceſſaria per lo matrimonio, non tralaſcio di toccar l' aſſunto indiſpenſabile nella cauſa, cioè, che a favor del figlio tutta la preſunzione del dritto è per lo matrimonio, e che lievi congetture, e la buona fede di uno de' conjugi alla ſua legittimità ſono ſovrabbondanti.

Il cardinal Paleoto nel ſuo celebre trattato *de ſpuriis & nothis* tratta l' argomento della facilità, o della rigidezza della pruova del matrimonio ſecondo gli oggetti diverſi: *Sed nunc oritur dubitatio* (egli dice): *cum viri & mulieris conjunctionem lex canonica in dubio fornicationem eſſe præſumat, cui etiam de jure civili hodie ſtandum eſt, dicemusne filios quoque ex hujusmodi cohabitatione ortos illegitimos cenſeri? Sane cum filiorum ſtatus a parentum pendeat conjunctione, ſi ea non legitima fuit, liberos quoque injuſtos habendos dicendum videtur. A qua tamen re diſcrepant comuniter omnes, qui aliter de filiis, aliter de nuptiis ſtatuendum putant. Lex Canonica, quæ nos per tutiorem ſemitam ſemper quærit perducere, patrum conjunctionem, ubi non*

rite

rite inita eſt, potius fornicationem, quam conjugium vocat, quo facilius ab omni nedum crimine, ſed & ſuſpitione debeamus abeſſe. Hæc ratio nihil ad filios pertinet; propterea ſatis illis erit, ſi ex duobus ſimul habitantibus nati dicentur, qui ſe conjuges mutuo vocarent, aut quælibet vel levis de eorum conjugio extet conjectura; ea enim tametſi matrimonium quoad parentes probare haud apta ſit, filiis tamen ita proderit, ut legitimi dicendi ſint; nec id abſurdum erit, cum eadem res, prout ad diverſa relata, vario etiam modo recte cenſeri poſſit ... Ut plane conſtet & in præſenti quæſtione noſtra cohabitationem illam quoad conjuges fornicationem recte cenſeri poſſe, quoad filios autem, revoluto, ut ait Accurſius, mantello, verum & juſtum matrimonium exiſtimandum, ipſoſque legitimos habendos, quod & a Decio, diverſa tamen ratione, reſponſum eſt (1).

Dalla traſcritta dottrina due aſſiomi ritraggonſi: il primo, che per lo favor della prole baſtano pruove anche leggieri, ed io ne ho recate

(1) *Card. Palæoti de ſpur. & noth. cap. 19 n. 10. Veggaſi ancora Zipeo nelle ſue conſultazioni canoniche, che alla conſult. ... tratta diffuſamente la ſteſſa quiſtione.*

te validiſſime: l'altro, che ciò, che la legge canonica interpreta contro a' genitori, per la legittimazione della prole poi tutto intende a favore.

E' pregio dell' opra però, che io faccia vedere al S. C., che queſte verità quell'iſteſſo ſupremo ſenato, che deve calcolarle nella cauſa preſente, calcolò di già, ed ammiſe a' tempi del de Franchis, che il ſeguente avvenimento racconta: *Mulier quædam Sicula habens virum in inſula ſiciliæ matrimonium publice contraxit in civitate neapolis cum viro hoc ignorante, deinde cum hoc veniſſet ad notitiam viri, obtulit vir petitionem in curia Archiepiſcopali hujus civitatis petendo declarari matrimonium contractum cum dicta muliere non ſubſiſtere. Dato termino in contumaciam mulieris committitur examen teſtium in inſula ſiciliæ, qui eodem anno examinantur, & profertur ſententia poſtea ſeparationis matrimonii. Verum poſt litem motam, & ante ſententiam natus eſt filius ex prædictis; mortuo poſtea patre dubitatum fuit, an iſte filius patri ſuccedat tamquam legitimus & naturalis*: Come fu deciſa tal causa? *Major pars dominorum favore prolis & matrimonii inclinavit pro filio*

me

me referente (1). Or ſe tra due, fra' quali non potea eſſervi matrimonio, pur la fede dubbia d'un ſolo baſtò a legittimar la prole, perchè l'iſteſſo non deve dirſi nel caſo noſtro, dove potea non ſolo eſſervi mattrimonio tra Renner e Pignatelli, ma vi fu? Sentaſi il de Luca: *Ubi etiam bonæ fidei putativum ſit matrimonium, illud veri omnes operatur effectus, iſtum præſertim legitimæ prolis, cujus favore unius tantum parentum bona fides ſufficit, alterius mala non curata. Quin imo neque poſitiva bona neceſſaria eſt, ſed ſufficit media, quæ poſitive malam excludit* (2).

Che ſe la buona fede di uno de' conjugi fa sì, che la prole ſia legittima, ciò che concorre nella cauſa preſente; qual danno potrà recare al figlio una aſſerzion della madre, in cui nol dice apertamente legittimo? E' la legge: *Mulier gravida repudiata, filium enixa, abſente marito, UT SPURIUM in actis profeſſa eſt. Quæſitum eſt, an is in poteſtate patris ſit, nec obſit profeſſio a matre irata facta. Reſpondit.*

(1) *De Franchis decis.* 30.

(2) *Card. de Luc. in ſumma de matrim. n.* 65.

dit veritati locum ſuperfore (1). Se ſi da luogo alla verità, la verità è dimoſtrata, e la madre colle ſue aſſerzioni non avrà fatto pregiudizio al figliuolo. Siccome però non nuoce a queſti il detto, che lo macchia, così gli giova quello, che 'l favoriſce (2). Or che volle dir Ferdinando Pignatelli vicino ad un momento, in cui la ſola verità s'imprime nel cuore dell'uomo, quando confessò: *laſcio Franceſca Renner mia legittima moglie incinta?* Non fu queſta la dichiarazion della legge, innanzi alla quale altro non ſi richiede, e che dimoſtra pienamente, che il matrimonio era contratto, e molto più che la ſua prole era legittima?

TRattata in queſto modo tutta la cauſa per dimoſtrare al magiſtrato, quale il momento delle pruove, e quale la chiarezza del dritto; è ormai tempo di ritornare all'argomento dell'editto *carboniano*, ſul quale verſa preſentemente la definizione, che il S. C. dee fare, quaſi per conſeguenza delle coſe diſputate.

(1) *L. 29 D. de probat.*
(2) *Nov. 117 cap. 2*

Applicazione dell'editto carboniano alla cauſa.

TRe punti di veduta ha l'editto, che alla deciſione del magiſtrato ſi offrono di preſente.

Primo oggetto. Sarà differita al tempo della pubertà piena la controverſia, o fia deciſa nel momento? Quì non v'è via di mezzo, e le parti, come altrove io dicea, non ſono le mie, ma tutte del S. C. Se ritrova al coſpetto de' fatti, che gli ho preſentati, e del dritto, che ho eſpoſto, chiara a favor del pupillo la cauſa, la deve decidere a ſuo favore, dacchè in tal caſo *ſtulti aut iniqui prætoris erit rem in tempus pubertatis differre*: ſe poi di ſcabroſa indagine la ravviſa per tutte le circoſtanze, che la circondano, non può non differirla al tempo della piena pubertà, poichè contro a' pupilli non ſoffron le leggi, che ſi profferiſca deciſione del loro ſtato.

Nè per differirſi la quiſtione entra per le mille la neceſſità di aver a conoſcere il giudice di un certo buon dritto del pupillo, come vorrebbeci far credere il magiſtrato contradditore nella ſua orazione data alle ſtampe. Allorchè egli dice alla faccia 79 della ſua leggen-

da, che l'editto generalmente non ha luogo, quando *evidenter probatur filium non esse*, o s'inganna, o illuderci vuole. Distingua gli oggetti, e dirà bene. Laddove si tratta di differir la causa alla pubertà piena, niun'ombra del buon dritto del pupillo dee ravvisarsi, ma conoscersi solo, che non è sì chiara e spedita, o pericoloso sia di decidersi a suo pro nel momento: nel secondo obbjetto poi della immission decretale, per accordarla al pupillo deve il giudice dell'*ambiguità* del suo dritto non dubitare.

Lo stesso va detto alla obbjezione, che sulla stessa falsa base ci mette innanzi il magistrato contraddittore dell'*indubitato matrimonio* necessario al differimento della contesa agli anni della pubertà. No, no: s'inganna, o c'inganna. Ragionai lungamente nella prima memoria della corruzione riconosciuta dagl'interpetri del luogo del codice, ov'è detto *ex indubitato matrimonio*. Ma coloro, che 'l credono sincero, non l'han mai esteso al di là della legge, ov'è scritto, cioè che per accordare l'immission decretale, non per differir la contesa agli anni della pubertà, si dee conoscer benanche del matrimonio fra' genitori. Così scri-

ſcrive Giacomo Cujacio nel comento all'editto (1), e più giù converrà recarne le parole; e così il noſtro ottimo Carlantonio de Roſa nella ſua pregiata pratica civile, ove nell'eſaminar lungamente quel luogo del dritto, che richiede il matrimonio, mette così la quiſtione: *Secundo quæro, an ut CARBONIANA POSSESSIO CONCEDATUR matrimonium indubitatum REQUIRATUR* (2)?

E' dunque evidente, che per lo primo oggetto di differirſi, o no, la cauſa al tempo della pubertà piena, il ſolo favor del pupillo dee determinare la deciſione, e o dee profferirſi ora a ſuo favore, o dubitandoſene per poco, ovvero credendola pericoloſa, dee alla ſua età giovenile eſſer rimeſſa.

Secondo oggetto. Avrà il pupillo l'immiſſione decretale, o che faraſſi de' beni? Conoſcer dee per queſto oggetto il magiſtrato ſommariamente della quiſtione, e ſe ritrova *calunnioſa* l'aſſerzione dello ſtato del pupillo, la eſclude: ſe *ambigua* la cauſa, e poco che ſia a pro del pupillo,

(1) *Cujac. in tit. cod. de carbon. edict.*

(2) *Roſa civilis decret. praxis de edict. carb. n.* 13.

l' immiſſione gli accorda . Or potrà dirſi *calunnioſa* l' aſſerzion del pupillo , quando sì dubbia , per non dir altro , riconobbe Franceſco Pignatelli la quiſtion dello ſtato del nipote , che egli ſteſſo la deduſſe nel S. C. , egli ſteſſo , e il magiſtrato la crederon degna di *ordinario procedimento* , onde il magiſtrato a termine la ſommiſe , egli il decreto di termine notificò? Sarà *calunnioſa* la dimanda , che ſi ravviſa degna di piena cognizione?

Quì cade la controverſia del matrimonio fra' genitori , e ben a ragione , perchè l' eſiſtenza , o la ineſiſtenza del matrimonio coſtituiſce la quiſtion di ſtato del figlio. Ma in che modo verſerà nell' eſame dell' immiſſion *carboniana* l' eſame del matrimonio? Nella ſteſſa guiſa , che tutte le altre vedute della conteſa : *ſummatim* , ed a coſtituire il *modicum pro puero* . Così Giacomo Cujacio : *Etiam adjicit l. 2 neceſſe eſſe , ut certum ſit indubitatum eſſe matrimonium , & ut certum ſit legitimam hereditatem pertinere ad filium impuberem , de quo agitur* . QUÆ OMNIA PRÆTOR , ANTEQUAM DECERNAT CARBONIANAM , DEBET SUMMATIM EXAMINARE (1). Or ſe è così , decida il ma-

(1) *Cujac. loc. ſup. cit.*

magiſtrato, ſe le pruove raccolte coſtituiſcono in una ſommaria cognizione quel grado di pura dubbiezza (che ſi dirà, quando v' è l' evidenza?), che aſſicura la decretale immiſſione al pupillo.

Ma ſe al pupillo non ſi doveſſe l'immiſſion decretale, potrà liberamente poſſedere i beni Franceſco Pignatelli? Sono anche qui chiare le leggi. Laddove il pupillo non ha l'immiſſione, e la conſegue l' avverſario, o dee dar cauzione al pupillo per amminiſtrare l'eredità, ovvero dee un curatore ſtabilirſi, che l'amminiſtri: *Si velit adverſarius committi ſibi adminiſtrationem, ſatisdare debet pupillo: ceterum ſi ſatis non det, debet curator conſtitui, per quem bona adminiſtrentur* (1). Dunque ſe al pupillo non ſi accordaſſe la decretale immiſſione, o Franceſco Pignatelli dovrebbe dar malleveria per amminiſtrare l' eredità, o i beni dovrebber ſottoporſi a ſequeſtro, e coſtituirſi un curatore.

Ultimo oggetto. Avrà intanto in qualunque caſo gli alimenti Ferdinando Pignatelli? Gli avrà, dicon le leggi, anche laddove ſi rinveniſſe dopo la pubertà piena, che figlio di Ferdinando il grande ei non ſia. Che anzi per la giuſta porzione

(1) *L. 5 § 2 D. de carb. edict.*

ne degli alimenti ſempre *mittendus eſt in poſſeſſionem*, e ſempre queſta porzione riterrà di ſanta ragione, anche *ſi apparuerit filium non eſſe* (1).

Il togato contraddittore però mette in ſorſe ſinanche il dtitto degli alimenti al mio pupillo colla ſteſſa filoſofia, onde aſſume di aver io rinunziato al benefizio intero del carboniano colla dimanda delle ruote giunte.

L'union delle ruote, ei dice, ſu dal curatore dimandata: vi ſi oppoſe l'avvocato del principe, allegando di eſſere prima deciſione: ripigliò il curatore, che giuſta il diſpoſto delle prammatiche le cauſe di gran momento poſſono ſenza i termini del gravame trattarſi ancora a ruote giunte: il Preſidente del S. C. ne accordò l'unione. Dunque . . . dunque a ſenſo del togato contraddittore ho io rinunziato al benefizio del *carboniano*, per lo quale ſto eſclamando dal primo momento della conteſa, e che per tutte le circoſtanze ravviſo l'unico aſilo della debolezza. Che bel ragionare!

Eguale è il ragionamento ſugli alimenti. La Renner, ſi dice, non dimandò gli alimenti dalla

giun-

(1) *l.* 5 §. 3 *eod. tit.*

giunta di ſtato nel 1800 : dunque nè la Renner, nè il pupillo han dritto di averne nel 1808, benchè ſeguentemente lo ſteſſo generale Franceſco Pignatelli glie li ha ſempre preſtati . Che pare? E' queſto un diſcorſo profondo?

Ma mi chiama alla legge , in dicendo , che è un frammento di Ulpiano, ove ſi dice, che nella quiſtion di alimenti debba il giudice *ſummatim cognoſcere, & ſi conſtiterit filium, vel parentem eſſe, tunc ali jubebit : ceterum ſi non conſtiterit, nec decernet alimenta* (1). E' ciò evidente, ma ecco il favore del *carboniano* per gl'impuberi: anche nel dubbio appunto, che non coſterà forſe di eſſer figlio, gli alimenti ſon dovuti, anche ſe in ſeguito *apparuerit filium non eſſe*. Il rapportare qui le leggi, che parlano de' maggiori, e volerle applicare alla quiſtion preſente, è lo ſteſſo, che diſtruggere quella ſapiente parte del dritto romano, ov'è diſpoſto il favor de' pupilli, che con ſua buona pace ſi rinviene nella collezione di Giuſtiniano.

Or dunque qual ſarà la miſura di queſti alimenti? Lo decida il S.C., ma ponga mente, che un infelice fanciullo, ſul cui capo tutt' i tor-

ti

(1) *L. 5 D. de agnoſ. lib.*

ti ſi ſon riuniti di un fato avverſo, che conobbe l'infortunio prima di aprire al giorno le luci in perdendo il padre ſotto di una ſcure; che queſto infelice ed inerme fanciullo non ha altro ſchermo, che la protezion delle leggi, e l'imparzialità di giudici ſeveri. Ponga mente, che quelle voci del padre preſſo a morire, che raccomandava alla madre la ſua conſorte, ed il figlio, che allora portava nel ſeno, riſuonano ora nel cuore de' giudici. Ponga mente, che lo ſteſſo Franceſco Pignatelli ſcrivea da Bologna alla moglie del fratel ſuo, chiamando *nipote* il picciolo Ferdinando, ed aſſicurandolo della ſua paterna benevolenza, e che lo avrebbe adottato per figlio. Ponga mente, che lo ſteſſo Franceſco Pignatelli di ſua volontà ſoddisfece in men di due anni ducati mille quattrocento per alimenti al figlio: or ſe il contraddittore ciò fece, che farà il S. C.? Ponga mente infine, che deve il magiſtrato in queſta cauſa, più che altra mai, proteggere l'innocenza, e ſupplire alla debolezza di me curatore, che non laſcerò mai però di ſeguire le luminoſe tracce della legge ad ottener la ſalvezza del pupillo.

Li 15 dicembre 1808.

Filippo Vecchioni curatore.

IV. *Foglio di risposta.*

PErvenutami nelle mani la recente allegazione per lo generale Franceſco Pignatelli, e vedendola unicamente ſoſcritta dal conſiglier Vincenzio Pellegrini, non oſtante la numeroſa ſchiera de' paleſi, ed occulti avvocati dell' avverſario, preſi a ſcorrerla con avidità. M' immaginava di rinvenire una produzione piena di dignità, e di decenza, come a un tant' uomo ſi conveniva: era ſicuro di ritrovarvi trattato l' argomento con maeſtria, e di veder combattuti i miei aſſunti con erudizione, e dottrina, di talchè di me ſteſſo diffidando io temeva, che i miei ſiſtemi di legge vi ſi dimoſtraſſero vacillanti. Ma qual ſu la mia ſorpreſa, quando in leggendo ritrovai una orazione indirizzata a' giudici, nella quale ſenza verun' analiſi di dritto, con continuati racconti di cui non v' è raſtro in proceſſo, con ſpeſſe contraddizioni di fatto, ſi uſa il linguaggio della ſatira più amara, non riſparmiandoſi chiccheſia dall' aperta maldicenza? Conchiuſi ſubito, che la produzione non è dell' oneſto, e valente magiſtrato: che qualche atrabilare mozzorecchio ne' momenti di ſua rabbie la

diſteſe: ch'egli diſtratto nelle gravi occupazioni della ſua carica, nemmen la leſſe, e la ſoſcriſſe. Vie meglio in queſto giudizio mi confermai, quando vidi anche la mia perſona caricata, mentre io nelle mie memorie avea ſerbato ſempre il maggior riſpetto, che al cliente, ed agli avvocati era dovuto. E come creder diverſamente? Si ſcorra l'orazione contraria.

Alla faccia 4 ſi avvelena la dimanda dell' editto *carboniana*, editto tanto antico, quanto Pompeo il grande, tanto ovvio, quanto in ogni cauſa di ſtato di un impubere ha riſuonato, e riſuona nel foro, ſi avvelena, dico, della terribile idea, che ſi foſſe oppoſto *aſpettando dal favor del tempo* (parole dell' orazione), *che ſi luſingavano poteſſe girare contro la caſa dell' attual principe, che le precedenti rivoluzioni moſtrato aveano, quanto ſoggetta foſſe alle vicende, a cauſa del coſtante carattere de' di lei individui a ſeguire ſino alla morte un partito una volta ſpoſato*. E' poſſibile che un degno magiſtrato giungeva a tanta baſſezza?

Alla faccia 9, mentre preſſo gli atti nulla s' è oſato di proporre contro alla condotta della

Ren-

Renner, mentre l'oneſtà de' ſuoi coſtumi, e le ſue virtù furono aſſicurate dalla principeſſa madre, e dal conte della Rocca in giurate depoſizioni, mentre la principeſſa ne rende continua teſtimonianza con ritenerla in ſua caſa, alla faccia 9 ſenza veruna pruova è depinta con indecenti colori, e con lei una ſignora Marquez, che non entra per le mille nella cauſa preſente.

Alla faccia 12 e 13, per levarſi di mezzo la riconoſcenza del defunto principe della moglie, e del figlio, ſi dice nettamente *bugiardo* il p. teatino Capecelatro, degno eccleſiaſtico, degno cavaliere, e congiunto benanche de' Pignatelli.

Alla faccia 14 ſi dice, che il generale Franceſco Pignatelli al ſuo ritorno nel regno ſeppe dalla Renner di eſſervi un figlio del defunto fratello, che gli fu preſentato, quando più lettere da Bologna dello ſteſſo Franceſco dimoſtrano, che ſin d' allora ne avea piena contezza.

Alla faccia 15, e 54 non è riſparmiata la ſteſſa madre del general Pignatelli, principeſſa di Strongoli, la quale ſi oſa dire, che per

una lite avuta col figlio s' induſſe ad atteſtare ciò, che ignorava.

Alla faccia 19 è vilipeſa la memoria dell' infelice principe Ferdinando, è trattato da un libertino, e da un uomo, che ſi faceſſe gioco de' più ſacri doveri, rammentandoſi ſcandaloſi voluti aneddoti della ſua vita. E il riſpetto dovuto a' defunti ov' è mai? Ove quello dovuto al fratello del general Pignatelli? Ove quello agl' infelici?

Mentre alla faccia 19 ſi conviene di un fatto troppo notorio, qual' è il rigore ſpietato, ond' era il principe Ferdinando detenuto al caſtelnuovo, ſi cercano poi dal fondo del criminale, o dalla ſentina di un legno da traſporto tutte le ſolennità di un placido padre di famiglia nel mandato di procura.

Alla faccia 25 ne avverte l' autor dell' orazione, che tanto è dir marito, quanto drudo, che tanto val moglie, quanto amica, e concubina, onde il penitenziere Gigliani, che chiamava marito della Renner il defunto principe, e la principeſſa Maſtrilli, che la diſſe moglie, non diſſero altro. Si è mai inteſo ſomigliante abuſo di ſenſo comune?

Alla faccia 32 dice l' autor dell' orazione ſulla pro-

procura del principe, che dalla ſua parte avverſa non ſi è puranche oſato di ſommetterne al giudizio degli eſperti la verificazione del carattere. Ma dal proceſſo appare il contrario, dacchè ſu in ſulle prime riconoſciuto nel termine il carattere del principe da' teſtimonj, ed indi ne fu dimandata dal curatore la riconoſcenza degli eſperti, che dall' avverſario non ſi volle (1).

Si ſoggiunge in ſeguito, che delle ſcritture private, quando non ſieno ſegnate da tre teſtimonj, non può verificarſi il carattere, e ſi cita una deciſione di Afflitto. Che impreſa tutta nuova! In queſto modo ſarebbe inutile la conoſciuta legge *ſcripturas*, che accorda la forza di quaſi pubblica carta per l'azione ipotegaria a quella ſegnata da tre teſtimonj, dacchè giuſta l'autor della orazione ogni altra carta puramente privata inutile ſarebbe anche all'azion perſonale. E i chirografi ſemplici, e le cambiali, ſu cui poggia il commercio, e le procure private, che coſtituiſcono i giudizj, ſaranno inutili cartocce? La deciſione recata da Afflitto verſa ſu di un caſo

(1) *Fol.* 183.

particolare', nel quale volendoſi coſtituire un debito ſulla ſola fede di una ſocrizione ad una privata carta, sfornita di altra pruova, e di altre circoſtanze, e non mai eſeguita, mentre il preteſo ſoſcrivente lo negava; il S. C. credè di non eſſer valevole la ſola verificazione del carattere alla condanna. Ma trattandoſi di una carta, qual' è la procura in quiſtione, tutta ologroſa del defunto, da tante pruove avvalorata, eſeguita dal procuratore, riconoſciuta nel termine, non v' è neanche biſogno di ricognizione degli eſperti per la ſua autenticità, e dee qualunque dubbio, che gli avverſarj vi voleſſer ſeminare, rimetterſi al tempo della pubertà piena, quando la cauſa dello ſtato può eſſer deciſa.

Alla faccia 36 dopo di avere l' autor dell' orazione ravviſate *arbitrarie e dipendenti* le deciſioni del S. C., ove pur egli, non la Renner, o il curatore, introduſſe il giudizio nel 1805; crede di eſcludere il matrimonio per la circoſtanza, che il paroco ſia morto, e che così manca il neceſſario requiſito dal tridentino richieſto della preſenza del paroco. Con ſua buona pace però è queſto un inganno.

Al-

Altra è la ſolennità neceſſaria ad un atto qualunque, altra la pruova, che tal richieſta ſolennità fu nell'atto praticata. La prima è indiſpenſabile nel modo, che la legge preſcrive: la pruova poi, che queſta indiſpenſabile ſolennità ſieſi praticata, può farſi in tutt' i modi, che le leggi riconoſcono concludenti a provare un fatto qualunque. Or il concilio ha richieſto la *preſenza* del paroco nell'atto del matrimonio, non la *preſenza* del paroco nell'atto della pruova del matrimonio ſeguito: dunque laddove ſi proverà concludentemente, che il paroco fu *preſente* al matrimonio, ſia vivente, o trapaſsato, atteſti il fatto, o lo nieghi, purchè la pruova ſia concludente, il matrimonio ſarà valido.

Se così non foſſe, ogni volta, che il paroco foſſe morto, o ſi diſperdeſſero i regiſtri della parocchia (coſa di ſovvente avvenuta), non ſi potrebbe far pruova de' matrimonj. Ma no: l'uſo coſtante è quello che eſaminandoſi delle perſone, che depongono la *preſenza* ſua e de' teſtimonj nell'atto del matrimonio, ſe ne ordina il regiſtro. Lo ſteſſo, e con maggior ragione, va detto della mancanza de' teſtimonj: ſe mancarono nell'atto della celebrazione, ma-

tri-

trimonio non vi ſarà, ma ſe non depongano nel tempo della pruova, purchè la pruova ſi faccia, che intervennero allora, ſarà valido il matrimonio.

E che ſia così, in tutti gli atti ſolenni ſi oſſerva. Il teſtamento nuncupativo ha biſogno di ſette teſtimonj rogati, che odano la volontà del teſtatore: ma ſe ſi faccia la pruova concludente, che ſette teſtimonj ſuron preſenti, e ſuron rogati, il teſtamento nuncupativo avrà la ſua eſecuzione (1). L'iſtrumento non vale ſenza il rogito del notajo, ma ſe il notajo non giungeva a ridurre in protocollo l'iſtrumento, non era vietato di farne dopo ſua morte la *reaſſunzione*. Dunque alla pruova del matrimonio ſeguito non farà verun torto la morte del paroco, e il non ratificato atteſtato del teſtimonio Gianſante, quando il paroco, Gianſante, ed Arabia s'è provato, che ſuron preſenti al matrimonio.

Alla faccia 38 aſſume l'autor dell'orazione, che il paroco de Vero per la ſua cagionevole ſalute era affatto incapace nel 1799 ad eſercitar la ſua cura, e ad adempirne le funzio-

(1) *De Roſa civ. decr. prax.*

zioni, onde vorrebbe trarre, che non poterono gli ſpoſi nel meſe di agoſto di quell'anno recarſi alla ſua preſenza. Ma la pruova del contrario è negli atti, dacchè negli atti vi ſono parecchie ſedi di matrimonio contratti innanzi di lui ne' meſi appunto di agoſto, e di ſettembre 1799 (1). Si terrà più conto della orazione?

Alla faccia 42 ſi fonda una congettura eſcluſiva a ſuo dire del matrimonio seguito ſul non aver il paroco *denunziato* alla curia il matrimonio fatto ſenza la ſua volontà alla preſenza ſua. Ma ſe il paroco ne' rigori nel 1799 concepì tanta tema al ſolo nominarſi dinanzi a lui il principe di Strongoli, che niun' altra idea gli venne alla mente, che quella della *giunta di stato*, potea penſare a far *denunzie*, temendo egli di eſſer *denunziato*, qual complice di un principale reo di ſtato di quella ſtagione?

Alla faccia 73 ragiona lungamente l' autor dell' orazione ſulle depoſizioni de' teſtimonj del matrimonio, Arabia, e Gianſanti, dicendo che coſtoro non affermino di aver letta la procura; quando a lettere cubitali depongono coſtoro non ſo-

(1) *Fol.* 183 *ad* 186.

ſolo di averla letta, ma bensì dimoſtrandoſi loro nel tempo degli atteſtati, di averla *ritrovata quella ſteſſa coll' alterazione, che dove prima diceva Paſquale Sanſone, oggi ſi legge Raffaele Faragone.*

Ma è tempo di parlare alquanto di me. Alla faccia 81 mi attacca l'autor dell' orazione di *poca buona fede* per aver interpolato un teſto, e di averlo *ſcipitiſſimamente* interpretato. Il teſto è il ſeguente: *Si mater impuberis, ſubjecti partus rea poſtulata, cauſam obtinuerit, poterit adhuc ſupereſſe ſtatus quæſtio, ut puta ſi dicatur aut non eſſe ex ipſo defuncto conceptus, aut ex ipſo quidem, ſed non ex matrimonio editus.* Non interpretai, ma traſſi in favella volgare le parole latine, allorchè diſſi, che il giureconſulto riconoſceva, che v' era quiſtion di ſtato, ed avea quindi pur luogo il *carboniano*, quando ſi contendeſſe, ſe il figlio foſſe nato da giuſte nozze. Mentre intanto alla faccia 62 delle mie memorie reco le intere parole del teſto, alla faccia 23 delle ſteſſe le ſpiego così: *il giureconſulto ammette eſpreſſamente il favore del carboniano, non pure ſi mater impuberis ſubjecti partus rea poſtulatur*, ma ancora *ſi dicatur aut non eſſe ex ipſo defuncto*

con-